# Gazzetta Ufficiale

## DEL REGNO D'ITALIA

**Anno 1911** — **ROMA — Lunedì, 27 marzo** — **Numero 72**

**DIREZIONE**
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

**AMMINISTRAZIONE**
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

**Abbonamenti**

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 17: trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

**Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali: decorrono dal 1° d'ogni mese.**

**Inserzioni**

Atti giudiziari . . . . . . . . . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . . . . . . . . . » 0.30 }

**Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.**

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent.* **10** — *nel Regno cent.* **15** — *arretrato in Roma cent.* **20** — *nel Regno cent.* **30** — *all'Estero cent.* **35**
*Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.*

### SOMMARIO

**Parte ufficiale.**



**Parte non ufficiale.**



# PARTE UFFICIALE

## AVVISI DI CORTE

**Sua Maestà il Re** ha ricevuto, oggi, in udienza solenne:

alle ore 11, il signor Giovanni Battista Pioda, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di Svizzera;

alle ore 11.15, il signor Demetrio Cresceano, inviato speciale di Rumania; ed

alle ore 11.30, il signor Régis de Oliveira, ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Brasile, incaricati di presentare alla Maestà Sua le felicitazioni ed i voti dei loro Governi in occasione del cinquantenario dell'Unità italiana.

**Sua Maestà il Re** ha ricevuto, oggi, alle ore 11.45, in udienza solenne, il signor Luigi Salinas Vega, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di inviato straordinario e ministro plenipotenziario della Repubblica di Bolivia.

Roma, 26 marzo 1911.

## LEGGI E DECRETI

*Il numero 201 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

**VITTORIO EMANUELE III**
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
**RE D'ITALIA**

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue

Art. 1.

Gli ufficiali giudiziari sono pubblici ufficiali addetti all'ordine giudiziario per procedere agli atti loro demandati dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

Sono retribuiti mediante proventi sugli atti da essi eseguiti, con diritti che sono autorizzati ad esigere, secondo le disposizioni delle tariffe giudiziarie in materia civile e penale.

Art. 2.

Gli ufficiali giudiziari sono equiparati agli altri impiegati dello Stato per quanto riguarda la misura della imposta di ricchezza mobile, la riduzione dei viaggi in ferrovia, piroscafi e tramvie, la insequestrabilità degli assegni e dei proventi, la indennità di tramutamento.

Gli ufficiali giudiziari in aspettativa per infermità avranno diritto ad un assegno nella misura stabilita dalla legge sull'aspettativa, disponibilità e congedi. Tale assegno sarà corrisposto negli uffici dove sono

addetti due o più ufficiali giudiziari sui proventi e sugli eventuali supplementi a carico dello Stato. Nello stesso modo sarà provveduto nel caso di sospensione a seguito di procedimento penale.

Art. 3.

Per essere nominato ufficiale giudiziario è necessario:

1° aver compiuto l'età di anni 21 e non superata quella di 30;

2° essere cittadino del Regno;

3° essere di sana costituzione fisica;

4° aver conseguita la licenza ginnasiale o di scuola tecnica in un Istituto regio o pareggiato;

5° aver superato con successo un esame di concorso sulla composizione italiana, sulle nozioni di procedura civile e penale, sulla legge di ordinamento giudiziario, sulle leggi di bollo e registro e regolamenti relativi per la parte concernente il servizio degli ufficiali giudiziari;

6° non trovarsi in alcuno dei casi per cui si è esclusi e non si può essere assunto all'ufficio di giurato ai termini degli articoli 5 e 6 della legge 8 giugno 1874, n. 1937 (serie 3ª), modificati col R. decreto 1° dicembre 1889, n. 6509;

7° non essere in istato d'interdizione o di inabilità o di fallimento.

L'ufficiale giudiziario prima di assumere le sue funzioni deve prestare una cauzione in iscrizioni sul Debito pubblico per la concorrenza della rendita determinata dal regolamento.

Art. 4.

L'esame di concorso sarà scritto e orale ed avrà luogo presso ciascun distretto di Corte d'appello, dinanzi una Commissione composta di due consiglieri designati dal primo presidente, di un funzionario del pubblico ministero, delegato dal procuratore generale, del presidente del Consiglio di disciplina dei procuratori o di un membro da lui delegato, e dal cancelliere della Corte d'appello, il quale disimpegnerà anche le funzioni di segretario della Commissione.

Il numero dei posti da mettersi a concorso sarà fissato dal Ministero, sulla proposta dei capi della Corte, tenendo conto della media annuale delle vacanze avvenute durante il triennio precedente.

Le norme per l'ammissione all'esame e le altre modalità del medesimo saranno determinate dal regolamento.

Art. 5.

I vincitori del concorso saranno nominati ufficiali giudiziari con decreto del primo presidente, sentito il procuratore generale, e destinati a prestare servizio presso le preture del distretto.

Art. 6.

Gli ufficiali giudiziari che abbiano compiuto settanta anni di età, sono collocati a riposo di ufficio, salvo ogni diritto alla pensione od indennità a termini di legge.

La detta disposizione non si applica agli ufficiali giudiziari in servizio al momento dell'attuazione della presente legge.

Art. 7.

Ai posti che si renderanno vacanti presso le Corti di appello saranno destinati ufficiali giudiziari addetti ai tribunali del distretto, ed a quelli che si renderanno vacanti nei tribunali medesimi saranno destinati ufficiali giudiziari addetti alle preture dello stesso distretto, secondo la graduatoria da formarsi ogni triennio col doppio criterio dell'anzianità e del merito.

Delle vacanze sarà data comunicazione agli ufficiali giudiziari del distretto, i quali avranno il termine di giorni quindici per presentare le loro domande di promozione e di tramutamento.

Alla destinazione provvede il primo presidente con le norme dell'art. 8 dell'ordinamento giudiziario, modificato dalla legge 23 dicembre 1875, n. 2839; i decreti relativi verranno pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Contro i decreti del primo presidente è ammesso il ricorso al Ministero di grazia e giustizia nel termine di giorni venti dalla data della suddetta pubblicazione.

Il ricorso avrà effetto sospensivo tranne che si tratti di motivi disciplinari.

Nessun tramutamento, per motivi disciplinari, potrà essere disposto senza che l'ufficiale giudiziario sia stato sentito.

Art. 8.

Gli ufficiali giudiziari presso le Corti di cassazione saranno nominati fra quelli delle Corti di appello dal primo presidente della cassazione, sentito il procuratore generale.

Art. 9.

Il tramutamento degli ufficiali giudiziari da un distretto all'altro avrà luogo con decreto Ministeriale.

Art. 10.

È vietata qualsiasi appicazione degli ufficiali giudiziari da uno all'altro ufficio.

Nei casi di vacanza di un posto di ufficiale giudiziario il primo presidente dovrà assumere a farne le veci uno degli abilitati in attesa di nomina, secondo la graduatoria d'esame, di cui all'art. 18 del R. decreto 28 giugno 1903, n. 248, ed in mancanza di abilitati l'usciere del conciliatore.

Nei casi di impedimento temporaneo degli ufficiali giudiziari presso le Corti, i tribunali e le preture, possono i presidenti ed i pretori avvalersi dell'opera degli ufficiali giudiziari addetti ad altri uffici della medesima sede. Nei casi di urgenza e nell'impossibilità di aver

altro ufficiale giudiziario, i pretori possono valersi dell'opera di un commesso in servizio degli ufficiali giudiziari della medesima sede, ed, in mancanza, dell'usciere del conciliatore.

Art. 11.

Gli ufficiali giudiziari nominati secondo le norme stabilite nell'art. 2 della legge 21 dicembre 1902, n. 528, e nell'art. 3 della presente, quando siano collocati a riposo potranno ottenere l'abilitazione al patrocinio presso le preture, da esercitarsi soltanto nei mandamenti che non hanno sede di tribunale, a norma dell'art. 6, lettera *b*, e dell'art. 7 della legge 7 luglio 1901, n. 283.

Art. 12.

Gli ufficiali giudiziari dovranno segnare giornalmente sui repertori ogni atto eseguito, nonchè l'ammontare dei diritti esatti, e riprodurre contemporaneamente sovra ogni atto originale e copia il numero corrispondente del repertorio civile o penale e la specifica dei diritti stessi.

Il visto prescritto dall'art. 40 del regolamento 10 dicembre 1882, n. 1103, dovrà essere apposto dal cancelliere o da un funzionario di cancelleria da lui delegato.

Le contravvenzioni saranno punite, la prima volta con un'ammenda di L. 5 e le successive con un'ammenda estensibile a L. 50, salvo le pene disciplinari.

Art. 13.

Negli uffici a cui sono addetti due o più ufficiali giudiziari, i proventi di tutti gli atti, prelevato un quarto per l'ufficiale giudiziario che li ha compiuti, debbono essere messi in comunione e ripartiti in quote eguali fra gli ufficiali stessi. La misura delle singole quote potrà essere diversa, purchè ciò sia deliberato all'unanimità, in principio di ciascun anno, da tutti gli ufficiali interessati, con apposito processo verbale ricevuto dal cancelliere.

Fra i proventi non sono comprese, se non limitatamente a due quinte parti, le indennità di trasferta che rimangono per gli altri tre quinti a favore dell'ufficiale che l'ha eseguita.

Le operazioni di prelevamento e di riparto si effettuano a cura degli interessati, salvo ricorso al cancelliere del rispettivo ufficio in caso di dissenso o di reclami, ed al capo del Collegio od al pretore per le risoluzioni definitive.

Art. 14.

L'applicazione delle pene pecuniarie di cui al capoverso secondo dell'art. 12, sarà fatta con ordinanza dal capo del collegio o dal pretore, uditi gli interessati verbalmente o per iscritto.

Contro l'ordinanza del pretore è ammesso il reclamo al tribunale; contro l'ordinanza del presidente del tribunale o della Corte il reclamo è presentato al rispettivo Collegio; in ogni caso entro il termine di giorni 30.

Sui reclami si provvede in Camera di consiglio della sezione civile, sentito il pubblico ministero e l'interessato.

Art. 15.

Gli atti d'usciere degli affari di competenza dei conciliatori spettano, senza distinzione di somma, agli uscieri addetti agli uffici di conciliazione, esclusi quelli per la esecuzione dei verbali di conciliazione e delle sentenze, a cominciare dal pignoramento. Nel caso di cui all'art. 578 del Codice procedura civile la competenza spetta agli ufficiali giudiziari delle preture.

Gli atti per l'esecuzione delle sentenze dei conciliatori e dei verbali di conciliazione, aventi forza esecutiva per l'art. 12 della legge 10 giugno 1892, n. 261, e degli altri titoli esecutivi, anche nei Comuni che non sono sede di mandamento, sono di esclusiva competenza degli ufficiali giudiziari addetti alle preture.

Per i suddetti atti di esecuzione, però, gli ufficiali giudiziari delle preture non potranno percepire che la metà dei diritti portati dalla tariffa civile, modificata a norma dell'art. 17, oltre le trasferte.

Art. 16.

Gli ufficiali giudiziari, sotto la loro responsabilità, potranno valersi per i lavori interni di ufficio e per l'assistenza alle udienze, anche delle preture, dell'opera dei commessi espressamente autorizzati dal presidente del tribunale e della Corte, sentito il pubblico ministero.

I detti commessi non acquisteranno alcun titolo per essere nominati ufficiali giudiziari, nè potranno ottenere indennità o sussidi a carico dello Stato.

I commessi, previa l'autorizzazione presidenziale, potranno anche essere incaricati della notificazione di tutti gli atti in materia civile e penale, rimanendo ferma la responsabilità dell'ufficiale giudiziario.

Art. 17.

L'art. 15 della legge 21 dicembre 1902, n. 528, è abrogato.

Gli articoli 185 e 186 dell'ordinamento generale giudiziario, approvato con R. decreto 6 dicembre 1865, sono abrogati.

Gli articoli 175 e 251 del medesimo ordinamento sono modificati come nell'allegato *A*.

Nell'attuale titolo VII della tariffa civile, approvato con R. decreto 23 dicembre 1865, n. 2700, modificato con la detta legge 21 dicembre 1902, n. 528, nei capi I a V sono sostituite le corrispondenti disposizioni contenute nell'allegato *B*.

La tariffa penale approvata con R. decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, modificato con la detta legge 21 dicembre 1901, è modificata negli articoli 80, 83, 88, 91, 95, 172, 173, 186 e 195 giusta l'allegato *C*.

Gli articoli 84, 176 e 178 sono abrogati.

### *Disposizioni transitorie.*

**Art. 18.**

Coloro che trovansi ancora nelle condizioni volute dall'art. 18 del regolamento 28 giugno 1903, n. 248, per la esecuzione della legge sugli ufficiali giudiziari 21 dicembre 1902, n. 528, possono essere nominati ufficiali giudiziari anche fuori del distretto nel quale ottennero l'abilitazione a norma delle cessate disposizioni, purchè ne facciano domanda.

Tale nomina sarà fatta dal Ministero, ai sensi dell'art. 9 della legge, previo parere favorevole della Commissione istituita dall'art. 8 della legge 25 dicembre 1875 presso la Corte di appello del distretto nel quale il candidato ottenne l'abilitazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 marzo 1911.

VITTORIO EMANUELE.

FANI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Allegato *A*.

**Ordinamento giudiziario**

—

Art. 175. — Gli ufficiali giudiziari delle Corti e dei tribunali fanno esclusivamente gli atti propri del loro ministero per gli affari di competenza della Corte o del tribunale a cui appartengono, nel Comune di loro residenza.

Gli ufficiali giudiziari delle preture esercitano esclusivamente le loro funzioni per gli affari di competenza della pretura a cui sono addetti, in tutto il mandamento ed anche in tutto il Comune di loro residenza, dove questo sia diviso in più mandamenti.

Gli uni e gli altri possono esercitare indistintamente, salve le dette competenze esclusive, gli atti propri del loro ministero in tutta la circoscrizione territoriale dell'autorità giudiziaria cui sono addetti.

Per gli atti processuali che sono di attribuzione promiscua a norma del capoverso precedente, l'ufficiale giudiziario che li eseguisce, esigerà i diritti che spetterebbero agli ufficiali giudiziari dell'autorità che ha emanato il provvedimento o che è competente per il valore della lite.

Gli uscieri degli uffici di conciliazione esercitano esclusivamente le loro funzioni per gli affari di competenza dei conciliatori nel territorio della rispettiva giurisdizione. Essi hanno inoltre l'obbligo di eseguire gli atti di citazione in materia penale e le notificazioni e consegne degli atti in materia civile, che siano loro commesse dal pubblico ministero o dai pretori.

Art. 251. — Il diritto di sorveglianza attribuisce la facoltà di ammonire e riprendere gli ufficiali giudiziari, di proporne la sospensione e di provocarne gli altri provvedimenti disciplinari.

Allegato *B*.

**Titolo VII della tariffa**

—

CAPO I.

*Ufficiali giudiziari presso le preture.*

245. — Soppresso.

246. — Per le notificazioni di ogni citazione, anche con semplice biglietto o verbalmente quanto ai testimoni, di sentenze, ordinanze, provvedimenti, di precetto per l'esecuzione sopra beni mobili, di sequestro o di pignoramento presso terzi e di qualunque siasi atto, comprese le vidimazioni per consegna di copia dell'atto al portinaio della casa o vicino di abitazione od al sindaco o per gli altri obblighi dalla legge imposti, nonchè per ciascuna pubblicazione mediante affissione e deposito in pubblici uffici (articoli 132, 133, 134, 141 e 631 Codice procedura civile) L. 0.60.

Per l'originale dell'atto formale di citazione e del precetto mobiliare oltre il diritto suddetto, L. 1.

247. — Per ogni consegna di atto di citazione al pubblico ministero presso il tribunale penale e civile e sunto di detti atti, o l'estratto di qualche bando da inserirsi nei giornali e negli annunzi giudiziari, nonchè per l'accesso all'ufficio del registro per la registrazione di atti (articoli 141, 142, 630 Codice di procedura civile, 134 della tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217), L. 1.

248. — Per ogni chiamata di causa e per l'assistenza all'udienza, dal procuratore dell'attore, o, in mancanza, dalla parte attrice, L. 0.20.

249. — Per ogni verbale di pignoramento, sequestro, sia presso il debitore che presso terzi, o ricognizione di beni mobili e frutti già pignorati e sequestrati, compresa, occorrendo, l'assegnazione (articoli 593, 598, 602, 606 e 930 Codice procedura civile; art. 865 Codice commerciale), L. 4.

Se per somma eccedente le L. 100 e la durata dell'atto superi due ore, il diritto per il tempo impiegato in più verrà esatto a rata di vacazione, purchè però risulti in cifre ed in lettere dal verbale l'ora in cui furono cominciate e terminate le operazioni.

Se la somma eccede le L. 5000, il diritto fisso è di L. 8.

Qualora l'atto riuscisse infruttuoso per mancanza di mobili o frutti, ovvero il debitore o altri per esso pagasse la somma dovuta prima che l'operazione fosse incominciata, sarà ugualmente dovuto il diritto come sopra fissato.

250. — Pel deposito nella cancelleria della pretura del verbale di pignoramento e di sequestro e per il deposito del denaro, titoli di credito, gioie ed oggetti d'oro e d'argento da lui pignorati (articoli 604, 609 e 930 Codice di procedura civile), L. 0.50.

251. — Per la relazione di perizia degli oggetti da porsi in vendita (art. 628 Codice di procedura civile), L. 3.

Per la formazione del bando originale (art. 629 Codice di procedura civile), L. 1.50.

252. — Per ciascuna vendita agli incanti di beni mobili pignorati, L. 3; se superi L. 1000, L. 6.

Quando per l'esecuzione venisse impiegato un tempo maggiore di due ore, sarà dovuto in più per il tempo maggiore il diritto a rata di vacazione.

Il banditore per l'assistenza all'incanto sarà pagato in ragione di vacazione di L. 2.

255. — Per gli atti di offerta reale e di deposito, quando il tempo impiegato non superi tre ore (articoli 902 e 906 Codice di procedura civile), L. 3.

Se la somma offerta o depositata è superiore a L. 3000, L. 4.

Se si occuperà un tempo maggiore, il diritto sarà in ragione di vacazione.

256. — Per ogni atto di protesto, di lettera di cambio o biglietto all'ordine in danaro o in derrate (art. 303 Codice commerciale):

per somma inferiore alle L. 200, L. 2;
da L. 200 a meno di L. 500, L. 2.50;
da L. 500 a meno di L. 1000, L. 3.

Questo diritto è aumentato di centesimi 50 ogni 500 lire successive, purchè non si eccedano le L. 10.

Oltre questo diritto, sarà pure dovuto quello di copia per la trascrizione in apposito registro dei protesti per intero, giorno per giorno, e per cadauna facciata, L. 0.20.

262. — Per il verbale di rilascio di beni immobili, qualunque sia il loro valore (art. 745 Codice di procedura civile), L. 6.

Se la durata dell'atto superi le tre ore, il diritto per il tempo im-

piegato in più verrà esatto a rata di vacazione come nel precedente numero 249.

264. — Per l'assistenza a tutti gli atti per cui l'ufficiale giudiziario sarà richiesto dal pretore, dal cancelliere del pretore o dal conciliatore procedente sarà dovuto il diritto di vacazione, in ragione del tempo impiegato (art. 861 Codice di procedura civile), oltre la indennità di trasferta di cui al n. 267.

266. — Per ogni iscrizione di atti nel repertorio, purchè in calce della specifica si faccia constare del relativo numero di iscrizione, L. 0.10.

267. — Quando per gli atti del loro Ministero gli ufficiali giudiziari dei pretori dovranno trasferirsi a distanza maggiore di un chilometro dall'ufficio a cui appartengono, sarà ad essi corrisposta un'indennità in compenso delle spese di viaggio, di trasporto e di cibaria per ogni chilometro di distanza, L. 0.40.

Per ciascun chilometro di trasferta oltre il quinto l'indennità è portata a centesimi 50.

Per i chilometri percorsi per restituirsi alla residenza, non è dovuta alcuna indennità, ed in caso di più atti si osserva il disposto del numero 284.

CAPO II.

*Ufficiali giudiziari presso i tribunali.*

268. — Per ogni notificazione di comparse, atti, conclusioni, decreti ed ordinanze relative alla istruzione della causa, nonchè di qualsiasi altro atto di simile natura da eseguirsi da procuratore a procuratore, L. 0.80.

Per la notificazione ai procuratori dell'avviso, indicante le cause da spedirsi in ciascuna udienza, almeno un giorno prima di quello stabilito per la spedizione, nonchè dell'avviso del cancelliere con cui partecipa ai medesimi il dispositivo delle sentenze pubblicate all'udienza, giusta il prescritto dell'art. 366 del Codice di procedura civile (articoli 244, 268 del regolamento), L. 0.40.

269. — Per ogni chiamata di causa e per l'assistenza all'udienza sia del tribunale che del presidente (art. 251 del regolamento): per ciascuno dei procuratori, L. 0.40.

I procuratori delle parti in causa, all'atto della iscrizione a ruolo o della costituzione all'udienza eseguiranno, in cancelleria, un deposito corrispondente ai diritti di chiamata per cinque udienze, salvo conteggio dopo la discussione della causa.

271. — Per l'assistenza agli incanti di navi od altri bastimenti da mare, barche, scialuppe e simili di qualunque portata siano, comprese le candele, L. 4.

Se la durata degli incanti non eccederà un'ora saranno solamente dovuti i due terzi del diritto.

272. — Per ogni iscrizione di atti al repertorio e per ogni copia che a termini di legge gli ufficiali giudiziari dei tribunali possono spedire, sarà dovuto il diritto uguale a quello fissato per gli ufficiali giudiziari di pretura come ai numeri 265 e 266.

273. — Per la loro trasferta come nel capo precedente al n. 267, e per gli atti di protesto come al n. 356, saranno dovuti gli stessi diritti in essi rispettivamente stabiliti.

CAPO III.

*Ufficiali giudiziari presso le Corti d'appello.*

275. — Per ogni chiamata di causa ed assistenza all'udienza sarà dovuto il doppio del diritto fissato al n. 269 per gli ufficiali giudiziari dei tribunali.

276. — Per tutti gli altri atti di competenza avranno i medesimi diritti stabiliti per gli ufficiali giudiziari dei tribunali, aumentati della metà, ad eccezione dei diritti portati al n. 256, come pure del diritto d'iscrizione a repertorio, e di quello di copie che saranno dovuti nella stessa somma fissata ai nn. 265, 266 e 272.

277. — Per le trasferte sono dovute le indennità di cui all'articolo 267.

CAPO IV.

*Ufficiali giudiziari presso le Corti di cassazione.*

278. — Per ogni notificazione:

se eseguita agli avvocati nel domicilio eletto nel ricorso e nel controricorso, o nella cancelleria della Corte, lire 1.50;

alla parte (articoli 524, 525, 531, 546, 551, prima parte, 784, 786 Codice procedura civile), lire 2.

279. — Per ogni avviso spedito dal cancelliere da darsi agli avvocati delle parti in conformità degli articoli 537, 551 del Codice di procedura civile (art. 289 del regolamento), lire 0.50.

280. — Per la chiamata di ogni causa all'udienza, compresa l'assistenza alla medesima, per ciascuna parte in causa, lire 1.

283. — Per la loro trasferta a distanza maggiore di un chilometro dall'ufficio, sarà dovuto per ogni chilometro di distanza, lire 0.60.

283-*bis*. — Per tutti gli altri atti di loro competenza avranno gli stessi diritti stabiliti per gli ufficiali giudiziari delle Corti di appello, ferme le eccezioni stabilite nell'art. 276.

CAPO V.

*Disposizioni comuni a tutti gli ufficiali giudiziari.*

Art. 286. — È abrogato.

Art. 288. — Per gli atti che devono eseguirsi nel giorno stesso della richiesta i diritti degli ufficiali giudiziari sono aumentati della metà.

L'urgenza deve risultare da richiesta scritta della parte richiedente.

Allegato C.

**Tariffa penale**

Art. 80. — Gli ufficiali giudiziari sono autorizzati ad esigere:

1° per ogni citazione, notificazione, intimazione, ed ingiunzione, nei casi previsti dal Codice di procedura penale e dalla legge sull'ordinamento giudiziario, L. 1;

2° per ciascuna pubblicazione ed affissione, L. 1;

3° per l'originale dell'atto di citazione davanti il pretore, previsto dall'art. 332 del Codice anzidetto, nel solo caso in cui sia stato redatto dagli ufficiali giudiziari, senza che vi esista il decreto di citazione del pretore medesimo, e contenga tutti i requisiti voluti dall'articolo suddetto, L. 1.50.

Quest'ultima tassa non sarà ripetibile che dalla persona ad istanza della quale si sarà redatto l'atto dell'ufficiale giudiziario.

Nei procedimenti per contravvenzioni i diritti suindicati saranno ridotti alla metà.

Per qualunque altro atto non sarà dovuto alcun diritto.

Art. 83. — Allorchè si tratterà di notificare sentenze ed ordinanze di rinvio, atti di accusa e requisitorie del pubblico ministero, opposizioni a sentenze, appelli o ricorsi, dovranno essere rimesse agli ufficiali giudiziari dalle cancellerie e dalle segreterie le copie già fatte o stampate, e non sarà dovuto diritto di scritturazione.

Art. 88. — Per le trasferte degli ufficiali giudiziari a distanza maggiore di un chilometro dal rispettivo ufficio spetta un'indennità chilometrica per la sola andata di L. 0.40.

La misura dell'indennità è uguale per tutti gli ufficiali giudiziari, ma non sarà dovuta quando essi compiono atti penali in concorso di atti civili.

Nelle trasferte, di cui è cenno in questo articolo, gli ufficiali giudiziari non potranno mai reclamare il diritto della giornata di viaggio e neppure quella di soggiorno o di permanenza.

Art. 91. — Per ogni chiamata di causa e per ogni udienza, compresa l'assistenza all'udienza, L. 0.50.

Le somme per questo titolo dovute agli ufficiali giudiziari saranno ripetibili in caso di condanna dell'imputato colle altre spese di giustizia.

Art. 95. — Gli ufficiali giudiziari dovranno eseguire gli atti che loro saranno richiesti nel termine che sarà loro prefisso dall'auto-

rità che li avrà ad essi affidati, e, in caso di giustificato legittimo impedimento, dovranno riferirne immediatamente, sotto pena dell'ammenda di cui all'art. 12 della legge, che sarà applicato dal pretore o dal presidente, sentito l'interessato verbalmente o per iscritto.

Incorreranno nella sospensione quando si rifiutassero al disimpegno delle funzioni loro demandate dalla legge, presso le Corti, i tribunali e le preture.

Art. 172. — Tutti gli altri diritti ad essi devoluti e le altre indennità di trasferta, ammesse a loro favore dalla presente tariffa, sono ripetibili soltanto nella liquidazione finale a carico dei condannati, ad eccezione di quelle accennate nell'articolo precedente e poste a carico di coloro che richiedono gli atti.

Sono del pari eccettuati i diritti di notificazione, nei casi di rinvî concessi a richiesta dell'imputato e della parte civile, prima del dibattimento. L'ammontare di tali diritti deve essere anticipato dai richiedenti non ammessi al gratuito patrocinio; e non può farsi luogo a rinvio senza che risulti dal relativo deposito.

Art. 173. — Agli ufficiali giudiziari i quali coi proventi da essi percetti per gli atti d'ufficio di qualunque specie, tanto in materia civile, quanto in materia penale, non vengano a conseguire annualmente quelli di pretura L. 1500, di tribunali L. 1800, quelli delle Corti d'appello L. 2000 e quelli delle Corti di cassazione L. 2200, sarà corrisposta una indennità a titolo di supplemento fino all'importo di tali cifre.

Art. 186. — Le indennità da accordarsi come supplemento devono ripartirsi a rate semestrali in base all'art. 173, per cui riunite ai proventi non potranno mai eccedere per ciascun ufficiale giudiziario, se di pretura L. 375, se di tribunale L. 450, se di Corte d'appello L. 500, se di Cassazione L. 550.

L'eccedenza dei proventi esatti in un trimestre sarà tenuta a calcolo nel fissare le indennità dei trimestri successivi dello stesso anno, e ne sarà quindi fatto riporto nello stato riassuntivo.

Art. 195. — Le note accennate nel precedente articolo devono contenere l'indicazione:

a) del nome, cognome, figliazione, patria e luogo dell'ultimo domicilio dei debitori;

b) dello stato di loro fortuna risultante dal processo;

c) della data della sentenza, ordinanza od atto di desistenza;

d) all'autorità giudiziaria, da cui fu pronunciato il provvedimento ed innanzi a cui ebbe luogo la desistenza;

e) la distinta dei diritti dovuti a ciascun ufficiale giudiziario, specificata per diritti e repertorio, scritturazione, trasferta e per le spese anticipate per testi, periti, trasferte;

f) quelli devoluti allo stesso erario per diritti di cancelleria, fatta eccezione del decimo riservato ai cancellieri con la legge sull'ordinamento giudiziario;

g) le tasse di bollo.

---

*Il numero 207 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 della legge 19 luglio 1909, n. 525;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 10 aprile 1910, n. 278;

Vista la domanda in data 30 luglio 1910, del comune di Petralia Sottana, intesa ad ottenere che quella R. scuola normale femminile sia dichiarata promiscua;

Visti i pareri favorevoli delle autorità competenti circa le condizioni di detta scuola nei riguardi dell'invocato provvedimento;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La R. scuola normale femminile di Petralia Sottana, è dichiarata promiscua, per tutti gli effetti di legge, dal 1° ottobre 1910.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli*: FANI.

---

*Il numero 209 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 della legge 19 luglio 1909, n 625;

Visto il regolamento approvato con R. decreto in data 10 aprile 1910, n. 278;

Vista la domanda del comune di Matera con cui chiese la trasformazione in promiscua di quella R. scuola normale maschile;

Visti i pareri favorevoli delle autorità competenti circa le condizioni di detta scuola nei riguardi dell'invocato provvedimento;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La R. scuola normale maschile di Matera è dichiarata promiscua, per tutti gli effetti di legge, dal 1° ottobre 1910.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1911.

VITTORIO EMANUELE

CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli*: FANI.

---

*Il numero 229 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 dello Statuto costituzionale del Regno;

Visti gli articoli 86 e 87 del Codice penale e gli articoli 830 e 831 del Codice di procedura penale;
Visto l'art. 10 del R. decreto 14 novembre 1901, n. 464;
Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per gli affari di grazia e giustizia, della guerra e della marina;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa amnistia:

*a*) ai reati, perseguibili d'ufficio, preveduti nel R. editto sulla stampa e nella legge 6 maggio 1877, n. 3814;

*b*) ai reati contro la libertà del lavoro, purchè non siano accompagnati da delitti contro la persona, perseguibili d'ufficio (art. 165 e seguenti Codice penale);

*c*) ai reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni o contro la proprietà, commessi a causa o in conseguenza di pretesi usi civici e di altri pretesi diritti di godimento a favore della popolazione, purchè non accompagnati da altro delitto perseguibile di ufficio;

*d*) ai reati di istigazione a delinquere, di apologia di fatti che la legge prevede come delitti e di associazione a scopo sedizioso (articoli 246, 247 e 251 Codice penale);

*e*) ai reati d'indebito abbandono del proprio ufficio, di cui all'articolo 181 Codice penale.

Art. 2.

È altresì concessa amnistia:

*a*) ai reati di furto di valore lievissimo; o commesso per indigenza, su cose alimentari, o nelle campagne su legna da ardere o sui frutti pendenti, sempre che il valore della cosa rubata non superi le lire trenta;

*b*) di spigolamento e abbandono di animali su fondo altrui;

*c*) per tutti i reati commessi da minorenni, purchè non recidivi, che non abbiano compiuto gli anni 16, nei casi nei quali per disposizione di legge la pena può essere ridotta alla metà o ad una misura inferiore alla metà (art. 55 n. 2, 54 n. 2 in relazione all'art. 47 n. 3 o 4 Codice penale);

*d*) per i reati di diserzione da navi mercantili e di disobbedienza e per il reato di ammutinamento commesso in occasione di sciopero della gente di mare (art. 264 a 280, 281, 282, 294 del Codice per la marina mercantile);

*e*) per le contravvenzioni al disposto degli articoli 104, 155, 165, 177, 180, 198, 223, 230, nonchè dei due primi capoversi dell'art. 172 del Codice di commercio, purchè nel termine di un mese dalla pubblicazione del presente decreto si adempiano gli obblighi contemplati nelle dette disposizioni;

*f*) per le contravvenzioni alle leggi sui pesi e misure e sulla requisizione dei quadrupedi, purchè nel termine di due mesi da oggi siano adempiuti gli obblighi sanciti dalle leggi stesse;

*g*) per le contravvenzioni alle leggi e ai regolamenti sullo stato civile e per quelle prevedute dall'art. 110 della legge sul notariato;

*h*) per le contravvenzioni previste nei Codici, nelle leggi speciali e nei regolamenti se le pene ivi stabilite non superino i trenta giorni se restrittive della libertà personale, ovvero 300 lire se pecuniarie, oppure una pena restrittiva della libertà personale ed insieme una pena pecuniaria, le quali nel complesso, convertendo quest'ultima, avrebbero una durata non superiore ai trenta giorni.

La disposizione contenuta nella lettera *h* non si applica alle contravvenzioni relative al porto delle armi, ai giuochi di azzardo, a quelle previste dalle leggi e regolamenti sulla igiene e sanità pubblica e sulla emigrazione, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sul riposo settimanale, sul lavoro notturno dei panattieri, sugli infortuni del lavoro; nè alle contravvenzioni previste dalle leggi intese a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze alimentari.

Art. 3.

È concessa amnistia pei reati militari commessi prima del 20 settembre 1870.

Art. 4.

Fuori dei casi contemplati nelle precedenti disposizioni, sono condonate le pene della reclusione o della detenzione non superiori ai sei mesi e di altrettanto tempo ridotte le pene superiori inflitte o da infliggersi per reati commessi in occasione di scioperi, di conflitti di lavoro, di moti popolari o comunque per fini politici.

Da tale benéficio sono esclusi coloro che all'epoca del commesso reato avevano riportato precedenti condanne per delitti contro la persona o contro la proprietà, o si trovino sottoposti alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza.

Art. 5.

Le pene inflitte o da infliggersi per tutti gli altri delitti non compresi nell'amnistia di cui nei precedenti articoli, sono condonate se inferiori od uguali a tre mesi e ridotte di tre mesi o di lire novecento se superiori.

Nel caso di concorso della pena restrittiva della libertà e di quella pecuniaria il beneficio si applica a ciascuna di esse.

Il condono o la riduzione non ha luogo rispetto ad imputati o condannati recidivi, nè quando si tratti di omicidio volontario consumato o tentato, ovvero di

lesioni personali che hanno prodotto la morte o qualcuna delle conseguenze prevedute nel n. 2 dell'articolo 372 del Codice penale, eccetto che tali delitti siano stati commessi per eccesso della difesa o per grave provocazione, ovvero per causa di onore od in stato di vizio parziale di mente.

Del pari non si fa luogo a condono o a riduzione quando si tratti dei delitti di calunnia o falsità in giudizio, o dei delitti contro la sanità e alimentazione pubblica, anche se previsti da leggi speciali; di rapina, estorsione o ricatto.

Art. 6.

Nel caso di concorso di reati e di pene l'amnistia si applica distintamente a ciascun reato; l'indulto si applica una volta dopo commutate le pene secondo le norme stabilite negli articoli 67 e seguenti del Codice penale.

Art. 7.

L'indulto di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto si ha come non concesso se nel termine di cinque anni da oggi il condannato commetta un nuovo delitto.

Art. 8.

Il presente decreto non si estende ai reati finanziari nè ai reati militari diversi da quelli indicati nell'articolo 3.

Art. 9.

La efficacia del presente decreto si estende ai reati da esso previsti, e commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto stesso.

Esso non pregiudica le azioni civili derivanti dai reati, nè i diritti dei terzi, nè la stessa azione dell'erario, relativamente alla riscossione dei diritti degli ufficiali giudiziari, in quanto tali diritti dipendano da ordinanza o sentenza divenuta irrevocabile.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1911.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — FANI — SACCHI — FACTA — DI SAN GIULIANO — TEDESCO — RAINERI — CREDARO — LEONARDI-CATTOLICA — SPINGARDI — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

---

*Il numero 239 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

**RE D'ITALIA**

Visto l'art. 8 dello Statuto costituzionale del Regno;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, della guerra e della marina;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa amnistia:

*a*) a coloro che incorsero nel reato di omissione nelle liste di leva delle classi del 1890 e precedenti se appartenenti alla leva di terra; delle classi del 1889 e precedenti se appartenenti alle leva di mare;

*b*) a coloro che incorsero nel reato di renitenza nelle leve sulle classi rispettivamente sovraindicate, quando non possano conseguire la cancellazione in via amministrativa dalle liste dei renitenti ai termini delle vigenti disposizioni sul servizio della leva all'estero;

*c*) ai militari del R. esercito e della R. marina di qualsiasi classe che, per non avere risposto alla chiamata alle armi della rispettiva classe di leva per compiere la ferma, siano incorsi nel reato di diserzione anteriormente alla data del presente decreto;

*d*) ai militari del R. esercito e della R. marina di qualsiasi classe che anteriormente alla data del presente decreto incorsero nel reato di diserzione per non aver risposto alla chiamata alle armi fatta in applicazione dell'art. 131 della legge sul reclutamento dell'esercito, o dell'articolo unico delle legge 24 dicembre 1908, oppure dell'art. 90 della legge sulla leva marittima;

*e*) ai militari di qualsiasi classe o categoria mancanti alla chiamata alle armi per istruzione anteriormente alla data del presente decreto.

Art. 2.

Per l'applicazione di questa amnistia si osserveranno le norme seguenti:

*a*) i renitenti, omessi, disertori e mancanti indicati nel precedente articolo sono ammessi incondizionatamente alla amnistia se nati anteriormente al 1° gennaio 1874;

*b*) per gli omessi, disertori e mancanti nati dal 1° gennaio 1874 fino al 1890 incluso se appartenti alla leva di terra e fino al 1889 se appartenenti alla leva di mare, la concessione dell'amnistia è subordinata alla condizione che regolino la loro posizione non più tardi del 31 dicembre 1911 presso le autorità del Regno se qui residenti o rimpatriati dall'estero, e non più tardi del 31 agosto 1912 presso le autorità diplomatiche o consolari se residenti all'estero.

Però coloro che risiedono all'estero e che risultino obbligati a compiere la ferma saranno ammessi alla amnistia soltanto quando, dopo essersi presentati alle autorità diplomatiche o consolari nel termine su accennato, rientrino nel Regno per compiere il loro servizio non più tardi del 31 dicembre 1912. Questo ter-

mine è prorogato sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui compiono il ventesimosesto anno di età per coloro che entro il 31 agosto 1912 provino innanzi alle autorità diplomatiche o consolari di trovarsi nella condizione di cui negli articoli 120 e 120-*bis* della legge sul reclutamento dell'esercito, nell'art. 10 della legge 15 dicembre 1907, n. 763, nell'articolo 10 della legge 5 luglio 1908, n. 348, e nell'articolo 43 della legge sulla leva di mare, oppure abbiano assunto la qualità di volontari di un anno ritardatari, a mente degli articoli 118 e 81 delle leggi predette;

*c*) le disposizioni di cui alla precedente lettera *b*) si applicano anche ai renitenti residenti nel Regno.

Esse si applicano pure ai renitenti residenti all'estero, i quali essendo abili al servizio militare, e non avendo diritto alla assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria ovvero alla dispensa provvisoria dal servizio, non possono conseguire la cancellazione in via amministrativa dalle liste dei renitenti ai termini delle vigenti disposizioni pel servizio della leva all'estero;

*d*) gli omessi, renitenti, disertori e mancanti residenti all'estero, menzionati nelle precedenti lettere *b*) e *c*) possono essere ammessi all'amnistia senza obbligo di rientrare nel Regno, purchè effettuino la surrogazione con un fratello che abbia tutti i requisiti richiesti.

Art. 3.

È pure concessa amnistia ai militari del R. esercito e della R. marina che siano incorsi nel reato di diserzione semplice anteriormente alla data del presente decreto.

Coloro che risultino nati anteriormente al 1° gennaio 1874 sono ammessi all'amnistia incondizionatamente; per quelli nati dal 1° gennaio 1874 in poi la concessione dell'amnistia è subordinata alla condizione che, per presentazione spontanea, o per arresto, si costituiscano alle autorità militari per imprendere servizio entro il 31 dicembre 1911 qualora risiedano nel Regno, entro il 31 dicembre 1912 se residenti all'estero.

Questi ultimi sono dispensati da tale condizione se inabili al servizio militare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1911.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — FANI — RAINERI — SACCHI — FACTA — LEONARDI-CATTOLICA — DI SAN GIULIANO — TEDESCO — CREDARO — CIUFFELLI — SPINGARDI.

Visto, *Il guardasigilli*: FANI.

---

*Il numero 231 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Visto il regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina approvato con Nostro decreto del 21 aprile 1904;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra, d'intesa con i ministri dell'interno, delle finanze e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La permanenza alla 2ª classe di punizione di tutti coloro che alla data del presente decreto si trovino incorporati nelle compagnie di disciplina di punizione, nonchè di quelli per i quali alla stessa data sia già stata pronunciata la incorporazione, è ridotta a due mesi.

È condonata la restante punizione a quelli fra gli individui suddetti che abbiano già terminato i loro obblighi di servizio, e alla data del presente decreto si trovino ascritti alla 2ª classe di punizione.

Art. 2.

L'incorporazione definitiva nelle compagnie di disciplina di punizione delle guardie di città, degli agenti di custodia delle carceri e delle guardie di finanza le quali, alla data del presente decreto, si trovino già incorporate nelle compagnie stesse, nonchè di quelle per le quali, alla stessa data, sia stata già pronunciata la incorporazione, è ridotta di sei mesi.

Da tale riduzione sono però escluse le guardie di finanza che, condannate alla detta incorporazione, alla data del presente decreto si trovino in istato di latitanza.

Art. 3.

La permanenza temporanea nelle compagnie di disciplina di punizione dei militari della R. marina i quali alla data del presente decreto si trovino già incorporati nelle compagnie stesse, nonchè di quelli per i quali, alla stessa data, sia già stata pronunciata la incorporazione, è ridotta a tre mesi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1911.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — FANI — RAINERI — SACCHI — FACTA — LEONARDI-CATTOLICA — DI SAN GIULIANO — TEDESCO — CREDARO — CIUFFELLI — SPINGARDI.

Visto, *Il guardasigilli*: FANI.

*La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti RR. decreti:*

Sulla proposta del ministro dell'interno:

N. 158 (Dato a Roma, il 19 febbraio 1911), col quale la Pia eredità Ferretti di Siena, è eretta in ente morale ed è concentrata nella locale Congregazione di carità.

N. 159 (Dato a Roma, il 19 febbraio 1911), col quale il Pio lascito elemosiniero Valente, esistente in Dolo (Venezia), è eretto in ente morale e concentrato nella locale Congregazione di carità.

Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio:

N. 160 (Dato a Roma, il 2 febbraio 1911), col quale si approva lo statuto della sezione speciale per le case popolari della Società operaia di San Piero in Cozzano.

Sulla proposta del ministro delle finanze:

N. 162 (Dato a Roma, il 12 febbraio 1911), col quale è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia modificato dalla Giunta provinciale amministrativa di Milano nelle adunanze in data 30 novembre e 28 dicembre 1910, in sostituzione del regolamento approvato con Reale decreto 9 agosto 1910, n. CCCIX.

N. 163 (Data a Roma, il 19 febbraio 1911), col quale è data facoltà al comune di Pergola di applicare nel biennio 1911-1912 la tassa sul bestiame col limite massimo di L 11.55 per la specie bovina.

Sulla proposta del ministro dell'interno:

N. 217 (Dato a Roma, il 5 marzo 1911), col quale si approva una linea di confine tra i comuni di Vezzano Ligure e Santo Stefano Magra.

---

*Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 2 marzo 1911, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Vetralla (Roma).*

SIRE!

Gravi tumulti avvennero recentemente nel comune di Vetralla in dipendenza dell'agitazione per un'annosa vertenza relativa a diritti civici.

Per ripristinare l'impero della legge e ricondurre gli animi alla calma è indispensabile l'opera di una persona estranea che, nel definire le vertenze, assicuri il regolare funzionamento della civica azienda, la cui Amministrazione è da tempo dimissionaria.

In conformità al parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza 24 febbraio ultimo scorso, mi onoro di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che per gravi motivi di ordine pubblico scioglie quel Consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Vetralla, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. conte dott. Alessandro Ciofi Degli Atti, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, sino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1911.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

---

*Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 12 febbraio 1911, sul decreto che sostituisce il R. Commissario e proroga il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Sant'Eramo in Colle (Bari).*

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che provvede alla sostituzione del commissario straordinario di Sant'Eramo in Colle, e proroga in pari tempo di tre mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale. Occorre infatti, durante la gestione straordinaria, riordinare gli uffici ed i servizi pubblici, sistemare la contabilità comunale e dare stabile assetto alla finanza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto che sciolse il Consiglio comunale di Sant'Eramo in Colle, in provincia di Bari, e nominò commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune il dottor Roberto Liberti, il quale dev'essere, per ragioni di servizio, esonerato dal predetto ufficio;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Sant' Eramo in Colle, è prorogato di tre mesi.

Art. 2.

Il sig. dott. Carmelo D'Agostino è nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge, in sostituzione del dott. Roberto Liberti.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

*Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 2 marzo 1911, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Oggiono (Como).*

SIRE!

Per assicurare gli utili effetti della sua gestione, il commissario straordinario di Oggiono deve ancora condurre a termine gli atti inerenti al consolidamento della finanza e definire importanti questioni, come quelle relative alla pesca del lago, all'impianto del nuovo poligono del tiro a segno ed alla costruzione dell'acquedotto.

Non essendo, all'uopo, sufficiente il periodo normale, necessita prorogare di due mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale; a ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Oggiono, in provincia di Como;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Oggiono è prorogato di due mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1911.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

## MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

*CONCORSO a tre posti di ragioniere di 4ª classe nell'Amministrazione centrale, bandito coi decreti Ministeriali 10 novembre e 23 dicembre 1910.*

*Vincitori del concorso.*

Quattrini Ugo, con punti 54.50 su 60 — Galli Giuseppe, id. 49.75 id. — Paladini Paladino, id. 48.75 id.

*Elenco degli idonei.*

Vismara Alessandro, con punti 47.50 su 60 — Montesi Giuseppe, id. 47 id. — Tucci Francesco, id. 45.75 id. — Marrajeni Francesco, id. 45.25 id. — Cini Vasco, id. 44.75 id. — Bertoni Benvenuto, id. 44.25 id. — Perotti Adolfo, id. 44.25 id. — Simoncelli Renato, id. 44.25 id. — Graziani Nelusco, id. 43.50 id. — Calò Vittorio, id. 42 id. — Falconi Ranieri, id. 42 id. — Barbieri Luigi, id. 41.25 id. — Torres Oreste, id. 41 id. — Nicolai Lorenzo, id. 39.50 id. — Somazzi Guido, id. 38.50 id. — Ambrosi De Magistris Augusto, id. 37.25 id.

**Disposizioni nel personale dipendente:**

*Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.*

Con decreto Ministeriale del 14 febbraio c. a. venne ordinata la promozione dei seguenti RR. verificatori di 4ª classe nell'Amministrazione metrica e del saggio alla classe 3ª, con lo stipendio annuo di L. 3500, dal 16 febbraio u. s.:

Pellegrini Raimondo — Palica Alberto — Frugoni Enrico — Moneti Vittorio, per merito distinto.

Garrone Paolo — Martucci Giuseppe — Lavagi Ezio — Rubini Nicola Giuseppe — Morricone Achille — Natale Enrico — Giraudini Giacomo — Cecchini Foresto, per anzianità accompagnata da idoneità, diligenza e buona condotta.

## MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

GRADUATORIA dei vincitori del corso a 12 posti di vice segretario nelle segreterie universitarie, bandito con decreto del 12 ottobre 1910:

Tallarigo dott. Cesare, con punti 175 su 200 — Bellucci-Lombardi dott. Luigi, id. 155 id. — Magrì dott. Antonino, id. 154 id. — Signorelli dott. Luigi, id. 153 id. — Leo dott. Pietro, id. 150 id. — Perroni dott. Felice, id. 148 id. — Romano dott. Giuseppe, id. 146 id. — Capocelli dott. Paolo, id. 145 id. — Mirone dott. Salvatore, id. 143 id. — Poggi dott. Luigi, id. 142 id — Genova dott. Achille, id. 141 id. — Violi dott. Ernesto, id. 140 id.

## MINISTERO DELL'INTERNO

**AVVISO.**

Giusta l'art. 1°, ultimo capoverso, del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, sono stati pubblicati i ruoli d'anzianità del personale dipendente da questo Ministero secondo la situazione al 1° gennaio 1911.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati a questo Ministero nel termine di «sessanta giorni» dalla data della pubblicazione del presente avviso.

Roma, addì 21 marzo 1911.

## MINISTERO DELLA GUERRA

**Disposizioni nel personale dipendente:**

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

*Corpo di stato maggiore.*

Con R. decreto del 9 febbraio 1911:

Sigray Asinari dei marchesi di San Marzano conte cav. Alessandro, capitano in aspettativa per motivi di famiglia, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Con R. decreto del 12 febbraio 1911:

Sigray Asinari dei marchesi di San Marzano conte cav. Alessandro, capitano in aspettativa per motivi di famiglia, ammesso, a datare dal 3 dicembre 1910, a concorrere per occupare i due terzi degli impieghi che si facciano vacanti nei quadri del suo grado e corpo, come gli ufficiali contemplati dall'art. 11 della legge 25 maggio 1852.

Sigray Asinari dei marchesi di San Marzano conte cav. Alessandro, id. in aspettativa, richiamato in servizio, dal 3 dicembre 1910.

*Arma di fanteria.*

Con R. decreto del 29 dicembre 1910:

Adorni cav. Giacinto, capitano 4 bersaglieri, promosso maggiore con anzianità 30 settembre 1910, e con riserva di anzianità relativa.

Con R. decreto del 12 gennaio 1911:

Caccia cav. Ernesto, tenente colonnello 34 fanteria — Tarufli Carlo, capitano 53 id., collocati in posizione ausiliaria, a loro domanda, dal 16 gennaio 1911.

Con R. decreto del 12 febbraio 1911:

Garbrecht Corrado, tenente 18 fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Finzi Cesare, id. in aspettativa, richiamato in servizio, dal 2 febbraio 1911.

Campari Mario, tenente in aspettativa, richiamato in servizio, dal 16 febbraio 1911.

***Arma di cavalleria.***

Con R. decreto del 29 gennaio 1911:

Casati nob. dei marchesi cav. Carlo, maggiore reggimento Savoia cavalleria — Maruti Angelo, capitano in aspettativa speciale — Martignoni nob. Francesco, id. id. id., collocati in congedo provvisorio dal 1° febbraio 1911.

Con R. decreto del 2 febbraio 1911:

Martinengo Cesaresco Riccardo, tenente reggimento lancieri di Novara, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Con R. decreto del 12 febbraio 1911:

Biego Girolamo, tenente reggimento lancieri di Milano, collocato in aspettativa per infermità temporarie provenienti da cause di servizio.

Pulce Renato, sottotenente in aspettativa per motivi di famiglia, l'aspettativa anzidetta è prorogata di due mesi, dal 21 febbraio 1911, con perdita d'anzianità.

***Arma di artiglieria.***

Con R. decreto del 12 gennaio 1911:

Cays di Casalette conte Carlo, capitano in aspettativa speciale, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 16 gennaio 1911.

Con R. decreto del 12 febbraio 1911:

Ferraro Riccardo, capitano 9 artiglieria campagna, seguirà nel ruolo il capitano Locurcio Giuseppe, rimanendo così stabilita la sua anzianità relativa.

*Arma del genio.*

Con R. decreto del 29 dicembre 1910:

Genta Alvino, capitano 4 genio (T), collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 27 gennaio 1911.

*Corpo sanitario militare.*

Con R. decreto del 22 dicembre 1910:

I seguenti ufficiali medici sono collocati in posizione ausiliaria, per ragione di età, dalla data per ciascuno indicata:

Bile cav. Giovanni, tenente colonnello medico direttore ospedale Bari, dal 25 gennaio 1911.

Rinzo cav. Michelangelo, id. id. id. Messina, dal 4 id.

Cuoco Luigi, capitano medico 67 fanteria, dal 26 id.

Con R. decreto del 5 gennaio 1911:

Falconi cav. Gavino, tenente colonnello medico ospedale Cagliari, nominato direttore ospedale militare Messina.

Carta Mantiglia cav. Filippo, maggiore medico id. Torino, promosso tenente colonnello medico (a scelta eccezionale - art. 25).

## MINISTERO DEL TESORO

### Direzione generale del Debito pubblico

*Rettifica d'intestazione* (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 3.75-3.50 0[0, n. 600,982 di L. 11.25-10.50 col nome di Milanese Francesca di *Giuseppe*, moglie di Demartini Francesco, domiciliata a San Salvatore Monferrato (Alessandria), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Milanese Francesca di *Giovanni*, moglie di Demartini Francesco ecc., c. s., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 16 marzo 1911.

*Per il direttore generale*
GARBAZZI.

*Rettifica d'intestazione* (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 5 0[0, n. 1,172,043 di L. 45, col nome di Zanotti *Alma* di Emilio, *nubile*, domiciliata a Torino, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Zanotti *Alma-Giuseppina-Agnese* di Emilio, *minore sotto la patria potestà del padre*, domiciliata in Torino, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 4 marzo 1911.

*Per il direttore generale*
GARBAZZI.

*Rettifica d'intestazione* (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite del consolidato 3.75 0[0, n. 287,9[illegible] di L. 213.75 (già n. 1,124,688 del consolidato 5 0[0), n. 476,366 di L. 150 (già n. 1,381,545 del consolidato 5 0[0), n. 514,495 di L. 180, intestate a Cantaluppi *Celerina* fu Camillo, minore sotto la patria potestà della madre Tarelli Clementina fu Carlo, vedova di Cantaluppi Camillo, domiciliata in Como, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Cantaluppi *Maria-Celerina* fu Camillo, ecc..... (come sopra) vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate

opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 6 marzo 1911.

*Per il direttore generale*
GARBAZZI.

---

*Rettifica d'intestazione* (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3.75 0[0 :

1° n. 239,637 di L. 67.50-63 (già 5 0[0, n. 1,029,636 di L. 90), al nome di Linari *Maria* fu Felice, minore, sotto la patria potestà della madre Nemesia Devoto, domiciliata a San Lorenzo Rosario (America);

2° n. 239,638 di L. 67.50-63 (già 5 0[0, n. 1,029,637 di L. 90), al nome di Linari *Carmine* fu Felice ecc..... come sopra;

3° n. 239,639 di L. 67.50-63 (già 5 0[0, n. 1,029,638 di L. 90), al nome di Linari *Emma* fu Felice ecc.... come sopra, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi rispettivamente la 1ª a Linari *Maria-Dominica* fu Felice ecc., minore, come sopra; la 2ª a Linari *Maria-Carmen* o *Maria-Carmela* ecc., come sopra, e la 3ª a Linari *Maria-Emma*... ecc., come sopra... vere proprietarie delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 6 marzo 1911.

*Per il direttore generale*
GARBAZZI.

---

*Rettifica d'intestazione* (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite del consolidato 3.75 0[0, n. 578,695 di L. 303.75 col nome di Roggero *Simone* fu Pietro, domiciliato in Rivoli e n. 578,700 di L. 153.75, al nome di Roggero *Giuseppa* fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre Vietti Margherita di Pancrazio, vedova di Roggero Pietro, domiciliata in Rivoli, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi rispettivamente, a Roggero *Michele-Simone-Giuseppe* fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre Vietti Margherita di Pancrazio, vedova Roggero, ed a Roggero *Marianna, detta anche Giuseppa* fu Pietro, minore, ecc., come sopra, veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 6 marzo 1911.

*Per il direttore generale*
GARBAZZI.

---

*Smarrimento di ricevuta* (2ª pubblicazione).

Il signor Arrigoni Domenico fu Antonio ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 463 ordinale, n. 167 di protocollo e n. 2666 di posizione, rilasciata dalla Intendenza di finanza di Como in data 25 febbraio 1904, al sig. Fondra Antonio fu Tomaso, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita complessiva di L. 75 consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1903.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al sig. Arrigoni predetto il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 16 marzo 1911.

*Per il direttore generale*
GARBAZZI.

**Direzione generale del tesoro** (*Divisione portafoglio*).

**Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 27 marzo 1911, in L. 100.45.**

**Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal giorno 27 marzo al giorno 2 aprile 1911, per daziati non superiori a lire 100, pagabili in biglietti, è fissato in L. 100.45.**

---

## MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

**Ispettorato generale dell'industria e del commercio**

**Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro** (*Divisione portafoglio*).

24 marzo 1911.

| CONSOLIDATI | Con godimento in corso | Senza cedola | Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi |
|---|---|---|---|
| 3 3/4 % *netto* ... | 104,02 76 | 102,15 26 | 103,17 52 |
| 3 1/2 % *netto* . | 103 87 22 | 102,12 22 | 103.06 96 |
| 3 % *lordo* | 71,48 89 | 70,28 89 | 70,34 09 |

---

# CONCORSI

## IL MINISTRO

SEGRETARIO DI STATO PEI LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo Reale del genio civile, approvato con R. decreto 3 settembre 1906, n. 522;

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 403;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 26 febbraio 1905, n. 71;

**Decreta:**

Art. 1.

È aperto il concorso per esami a 25 posti di ingegnere allievo nel R. corpo del genio civile, con lo stipendio annuo di L. 3000. I vincitori del concorso saranno destinati all'atto dell'assunzione in servizio negli uffici della Calabria, della Basilicata e di Messina.

Gli esami avranno luogo in Roma e comincieranno il giorno 24 maggio 1911. Non potranno essere assunti in servizio i concorrenti che non abbiano riportato complessivamente negli esami almeno 160 punti sul massimo di 250.

Art. 2.

Chiunque intenda concorrere dovrà, non più tardi del 30 aprile 1911, presentare domanda su carta da bollo da L. 1.00, scritta e sottoscritta di proprio pugno, al segretariato generale del Ministero dei lavori pubblici, indicandovi:

*a*) il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni;

*b*) un breve cenno della pratica eventualmente fatta, dei progetti studiati, delle memorie scritte ed ogni altra notizia che ritenga opportuna per far conoscere le sue speciali attitudini;

c) se ha fatto i corsi secondari classici oppure tecnici e in quali scuole;

d) se oltre alla lingua francese, la cui conoscenza è obbligatoria, conosca anche la lingua tedesca o inglese.

Il concorrente dovrà inoltre dichiarare di assoggettarsi, per quanto concerne il diritto a pensione, a quelle norme che, a modificazione delle vigenti, saranno per legge stabilite.

Art. 3.

Alla domanda i candidati dovranno unire i seguenti certificati, in forma autentica e debitamente legalizzati, oltre alla propria fotografia (formato visita) con la firma:

a) certificato del sindaco del Comune di origine (legalizzato dal presidente del tribunale) od atto di notorietà, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

(Sono equiparati ai cittadini dello Stato, i cittadini di altre regioni italiane, quand'anche manchino della naturalità);

b) atto di nascita (legalizzato dal presidente del tribunale) comprovante che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato il trentesimo anno di età, alla data del presente decreto;

c) certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune di attuale residenza (legalizzato dal prefetto) di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

d) certificato generale, rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziale del tribunale civile e penale del luogo di nascita, anch'esso di data non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto;

e) la prova di aver adempiuto alle prescrizioni della legge sul reclutamento;

f) il certificato medico (legalizzato dal sindaco e dal prefetto) di costituzione sana e robusta ed esente da imperfezioni fisiche o da infermità, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

g) in originale il diploma di ingegnere civile, rilasciato da una scuola di applicazione o da un Istituto tecnico superiore o Politecnico o scuola superiore politecnica del Regno;

h) i certificati dei punti riportati nelle singole materie di studio presso le Università e presso le scuole od Istituti sovraindicati;

i) i certificati comprovanti i servizi eventualmente prestati in Amministrazioni dello Stato ed in Uffici governativi.

Potranno inoltre essere prodotti tutti quei documenti, autenticati, che valgano a provare gli studi diversi compiuti ed i servizi eventualmente prestati dal concorrente in amministrazioni private o presso ingegneri professionisti, dai quali risultino la durata e la natura di tali servizi e il modo in cui furono compiuti, nonchè le eventuali pubblicazioni.

I documenti di cui alle lettere a), b), c), f) e quelli indicati nel precedente capoverso, dovranno essere stesi su carta da bollo da L. 0.50.

Art. 4.

I concorrenti che provino di essere impiegati di ruolo in attività di servizio di un'altra Amministrazione dello Stato, potranno esentarsi dal presentare i documenti di cui alle lettere a), c), d), e) dell'art. 3.

Art. 5.

Per gli ingegneri, che alla data del presente decreto si trovano inscritti nel ruolo degli aiutanti del R. corpo del genio civile, il limite d'età determinato dal comma b) del precedente articolo è prorogato al 40° anno.

Art. 6.

Non saranno ammessi al presente concorso coloro che si siano già presentati infruttuosamente due volte ad esami di concorso per il conferimento di posti di ingegnere allievo nel genio civile (articolo 34 del testo unico 3 settembre 1906, n. 522; art. 35 del regolamento 26 febbraio 1905, n. 71).

Art. 7.

Verranno respinte le domande che perverranno al Ministero oltre il termine suindicato, o saranno mancanti di alcuno dei documenti prescritti.

Art. 8.

Spirato il termine per la presentazione delle domande, il Ministero farà, per mezzo delle competenti prefetture, pervenire ai candidati, la cui domanda sia stata riconosciuta regolare, l'invito di presentarsi agli esami.

Art. 9.

Gli esami sono scritti ed orali e si svolgeranno sulle seguenti materie:

1. — *Costruzioni stradali e ferroviarie.*

a) Tracciamento delle strade ordinarie e delle ferrovie — Limiti di pendenze — Raggi delle curve — Strade nazionali, provinciali e comunali — Ferrovie — Tramvie — Principali dimensioni e forme del corpo stradale e relative opere d'arte — Movimenti di materie — Consolidamento dei terrapieni e delle trincee in terreni franosi — Opere di presidio contro le piene e le mareggiate.

b) Muri di sostegno — Ponti e viadotti — Fondazioni ordinarie e pneumatiche — Calcoli di resistenza — Armature — Gallerie, tipi principali secondo le qualità dei terreni attraversati — Metodi di attacco — Perforazione ordinaria e meccanica.

c) Ponti metallici ed in legname e calcoli di resistenza relativi — Prove dei metalli in officina — Prove statiche e dinamiche.

d) Manutenzione del corpo stradale e delle relative opere di arte — Rettificazioni e ricostruzioni.

2. — *Opere idrauliche.*

a) Idrografia — Fisica e idrometria dei corsi d'acqua.

b) Correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative — Imboschimenti — Briglie — Arginature — Bacini di ritenuta.

c) Canali di navigazione, di irrigazione ed industriali — Opere d'arte relative.

d) Allacciamento, derivazione e distribuzione delle acque potabili — Canalizzazione nella città — Fognature.

e) Bonificazioni — Colmate naturali ed artificiali — Prosciugamento meccanico — Canali di scolo — Fognature dei terreni.

f) Opere marittime — Disposizioni generali dei porti — Moli e dighe — Calate e loro arredamento — Scali — Darsene — Bacini di raddobbo — Ormeggi — Fari e fanali — Dromi — Mede e boe.

3. — *Architettura.*

a) Costruzioni civili e rurali — Diversi stili di architettura — Edifici pubblici — Calcoli statici relativi alle varie parti degli edifici.

b) Volte e soffitti — Solai — Pavimenti — Copertura — Incavallature e centine in legno ed in ferro — Tettoie metalliche ed in legname — Pensiline.

c) Riscaldamento, ventilazione ed illuminazione degli edifici.

4. — *Materiali di costruzione.*

Scelta, prova ed impiego dei materiali — Mattoni — Pietrame — Pietra da taglio — Ferro — Legname — Sabbie — Pozzolane — Calce — Cementi — Malte — Calcestruzzi — Sidero-cementi.

5. — *Fisica tecnica.*

Calore — Combustione — Gas e vapori e loro proprietà — Gassogeni — Illuminazione a gas ed altri sistemi — Elettrotecnica — Produzione — Trasporto e distribuzione dell'energia elettrica — Telegrafi — Telefoni — Illuminazione a trazione elettrica.

6. — *Macchine.*

Macchine a vapore, idrauliche, elettriche, a gas, a benzina ed al-

tri sistemi — Pompe a stantuffo ed a forza centrifuga — Ruote — Turbine — Macchine per sollevare e caricare pesi — Automobili.

7. — *Leggi sul servizio delle opere pubbliche.*

8. — *Lingua francese.*

Art. 10.

Per gli esami sono assegnati cinque giorni, quattro per le prove scritte ed uno per le prove orali.

In ciascuno dei primi due giorni i candidati svolgono un tema obbligatorio per tutti sulle materie tecniche del programma di cui al precedente articolo; nel terzo un tema a scelta sulle materie tecniche del programma stesso. Nello svolgimento delle prove tecniche debbono inserirsi i necessari calcoli e disegni schematici illustrativi.

Nel quarto giorno ha luogo la prova di lingua francese che consiste nella composizione in tale lingua di una relazione tecnica o di una descrizione di lavori.

I candidati che abbiano dichiarato di conoscere anche la lingua tedesca od inglese ne danno prova nello stesso quarto giorno mediante traduzione in italiano della lingua che abbiano dichiarato di conoscere.

Art. 11.

L'esame orale, pei concorrenti che vi sono ammessi consiste in una conferenza tenuta dalla Commissione con ciascuno di essi intorno ai progetti presentati, sulle materie affini o sulle leggi riguardanti il servizio delle opere pubbliche.

Art. 12.

Il modo in cui avranno luogo gli esami e gli effetti dei medesimi saranno regolati dalle disposizioni del titolo II, capo I del regolamento 26 febbraio 1905, n. 71.

Roma, 17 marzo 1911.

*Il ministro*
E. SACCHI.

2

# PARTE NON UFFICIALE

## PARLAMENTO NAZIONALE

## SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Domenica, 26 marzo 1911

*Presidenza del presidente* MANFREDI.

La seduta comincia alle 16.

MELODIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

*Lettura ed approvazione dell'indirizzo a S. M. il Re per il Cinquantenario della proclamazione di Roma capitale d'Italia.*

PRESIDENTE. Oggetto dell'adunanza, come sapete, essendovi stato annunciato, è di sottoporre alla vostra approvazione il disegno di indirizzo da presentare a S. M. il Re nella solennità commemorativa di domani in Campidoglio; progetto compilato dalla vostra Commissione.

Il relatore della Commissione, senatore Finali, ne darà lettura.

FINALI, relatore (Vivi segni di attenzione).

Sire!

In questo luogo, sacro alla storia del mondo, dove fu celebrato nel 1898 il Cinquantenario della proclamazione dello Statuto, patto di libertà e di fede tra il popolo italiano e la Dinastia dei suoi Re; si celebra oggi il Cinquantenario dell'unità d'Italia, e dell'acclamazione di Roma capitale, che fu animosa affermazione di diritto, precorritrice degli eventi.

Pensiero e desiderio di spiriti magni per lunghi secoli, l'indipendenza e l'unità d'Italia poterono finalmente nel secolo scorso convertirsi in azione, che con la perseveranza di eroici tentativi trionfò. E come nei più tristi e scuri tempi della nostra storia, il fatidico nome di Roma ebbe virtù di tener vivo il nome, e idealmente l'essere, della notra dispersa nazione; così era termine fisso, che alla nazione risorta fosse capo Roma, centro della sua unità (Vive approvazioni).

E a Roma, che ci attendeva, venimmo; dove, come in un giorno solenne disse il Vostro glorioso Avo, tutto ispira a grandezza: a Roma, che nessuno oserà toccare, come con forte animo e con sicura visione proclamava innanzi al mondo il generoso padre vostro (Vivissime approvazioni).

A un gran popolo non basta vivere, e tanto meno basta al popolo italiano, le cui tradizioni eccitano e confortano i più alti propositi. L'Italia è e sarà fra le nazioni un elemento di ordine e di pace; ma essa pur deve dell'opera propria lasciare una traccia luminosa, visibile alle età venture. Il genio e l'operosità nazionale possono liberamente esplicarsi nel paese padrone di sè e de' propri destini, e contribuire efficacemente alla civiltà universale (Bene).

Delle secolari glorie di Vostra stirpe, o Sire, suprema è questa l'opera data alla redenzione d'Italia, di cui Casa Savoia è presidio incrollabile (Vive approvazioni). Voi, rappresentante augusto del diritto nazionale, siete il quarto dei Re, per virtù dei quali la Dinastia si è immedesimata col popolo italiano. La devozione ad essa fu un sentimento, un principio; oggi è anche una tradizione (Vivissime approvazioni).

Sire!

Il Senato del Regno, compreso della grandezza dei fatti, che oggi si commemorano, traendone auspicio per l'avvenire della patria, vi presenta i suoi omaggi al grido di: « Viva il Re! ». (Vivi e generali applausi; grida di: « Viva il Re »).

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'indirizzo.

È approvato all'unanimità (Vivissimi applausi).

LUCCA. Signori senatori, nell'evviva dei nostri cuori, che il Senato ha voluto poter inalzare alla Maestà del Re in adunanza solenne, penso e confido che mai, come in quest'ora sacra alle glorie della patria redenta, il paese dovrà sentire l'anima dell'alta assemblea vibrante ognora del patriottismo purissimo, che è sua tradizione storica, suo fastigio.

E l'acclamazione nostra alle memorie radiose dei grandi, oggi riconsacrati in Roma dalla gratitudine ammirante della Nazione, penso e confido dovrà dire al paese che il Senato del Regno, inchinandosi riverente a tutti i fattori della redenzione nazionale, oggi riafferma il culto delle istituzioni parlamentari, che nell'armonia imperturbata, tra saviezza e lealtà di Principe, e il libero volere delle Camere legislative, furono nel cinquantennio glorioso il baluardo inespugnabile delle pubbliche libertà (Approvazioni vivissime e generali).

Signori senatori, nell'ora solenne dei ricordi, dei vaticinî e delle speranze, echeggi dunque fra noi, e si ripercuota vibrante per tutto il paese l'evviva fatidico che alla gloria del passato può riunire la fede nell'avvenire: Viva l'Italia! (Applausi vivissimi e prolungati — Molti senatori si congratulano con l'oratore).

PRESIDENTE. Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta alle ore 16.15.

# DIARIO ESTERO

**La stampa estera prosegue a commentare con tutta simpatia il cinquantenario che oggi solennemente si festeggia in Italia. Notevole il linguaggio dei giornali austriaci.**

**L'ufficioso *Fremdenblatt* vi ha consacrato ieri l'altro il suo articolo di fondo, nel quale scrive:**

L'Italia commemora il suo giubileo; e coloro che assistono a tale celebrazione ricorrono col pensiero ai ricordi ed ai paragoni. L'Italia, nei cinquanta anni decorsi, ha raggiunto un maraviglioso sviluppo nelle finanze, nel commercio, nell'industria, nell'istruzione, nelle comunicazioni, nella navigazione. Le classi intellettuali del popolo italiano considerano questo assiduo e sobrio lavoro come la più preziosa espressione del carattere nazionale.

Gli sforzi compiuti dall'Italia non hanno naturalmente mancato di avere un'eco all'estero ed il risultato di questa instancabile concentrazione delle forze nazionali ha già da gran tempo acquistato un valore internazionale.

La particolare soddisfazione che proviamo in Austria-Ungheria per il prospero sviluppo dell'Italia e gli amichevoli sentimenti coi quali prendiamo parte al suo giubileo sono naturali e non hanno bisogno di una più particolareggiata motivazione. La sincerità e la cordialità con le quali consideriamo le feste del popolo italiano non sono diminuite da alcune considerazioni sentimentali a proposito dell'occasione che dà luogo alle feste stesse. Il concetto che l'unità italiana rappresenta un semplice processo di necessità storica è da lungo tempo radicato in tutte le nostre classi politiche e popolari del pari che la conseguente convinzione che sulle relazioni fra le due potenze non debbano pesare i ricordi del passato. Gli ultimi tempi appunto furono ricchi di prove che l'alleanza diviene sempre più anche la base dell'amicizia fra i popoli.

Siamo lieti di poter constatare che da qualche tempo la popolazione e la stampa italiana vengono incontro agli amichevoli sentimenti dell'Austria-Ungheria. L'alleanza fra le due potenze è abbastanza forte per dare una piena sicurezza anche nell'eventualità di future complicazioni. I buoni rapporti fra le due Case regnanti e la reciproca fiducia degli uomini di Stato trovano riscontro nel bisogno dei popoli di avvicinarsi senza pregiudizi. La necessità e i benefici di tali rapporti furono sempre più forti delle questioni isolate e delle disposizioni temporanee.

L'articolo termina esprimendo felitazioni all'Italia, alla sua Dinastia, al suo popolo.

***

Il conflitto russo cinese, che sembrava in via di composizione, ad un tratto si è gravemente acuito ed un dispaccio da Pietroburgo, 25, dice:

Il gerente del Ministero degli esteri ha telegrafato il 23 corrente al ministro russo a Pechino di notificare al Governo cinese che di fronte alle obiezioni di carattere evasivo manifestate durante i negoziati da parte della Cina, il Governo russo si vede costretto a mettere fine a queste tergiversazioni e a chiedere al Governo cinese che confermi in modo formale l'esattezza e la concordanza coi trattati dei principî contenuti nella Nota russa del 16 febbraio.

Nel caso che una risposta soddisfacente non giungesse entro il 28 corr. il Governo russo riprenderà la sua libertà di azione, riversando sul Governo cinese la responsabilità della sua ostinazione.

In questa nuova sua nota la Russia chiede alla Cina di accettare i principî enunciati nella sua nota del 16 febbraio senza altre equivoche discussioni.

La nota però non contiene minaccie, ma indica chiaramente che la Russia attende una risposta pronta, chiara e diretta.

Un dispaccio da Pekino, 25, conferma la gravità della situazione ed aggiunge:

Si crede che se la Cina non accetta incondizionatamente ed entro un periodo determinato i principî enunciati nella nota russa del 16 febbraio, la Russia applicherà le misure coercitive già preparate.

Però questa informazione è contradetta da un dispaccio che l'*Agenzia Reuter* ha ricevuto ieri da Pechino, il quale dice:

In seguito alle lunghe e serie conferenze, il ministro degli esteri ha informato il ministro di Russia che la Cina accoglierà, domani, senza riserve, le domande della Russia.

***

Stolypine appena riconfermato dalla fiducia dello Czar alla presidenza del Consiglio dei ministri, ha dato segno della sua attività, imponendo la sospensione dei lavori parlamentari per dar luogo alla pubblicazione della legge sugli Zemstvos a cagione della quale aveva dato le dimissioni. Un telegramma da Pietroburgo informa della grave misura con queste parole:

I giornali hanno avuto notizia stamane da un *ukase* imperiale, che sospende le funzioni delle due Camere per tre giorni. È stato un vero colpo di scena. Per tutta la settimana scorsa si era contemplata, fra le eventualità della crisi, anche la possibilità di ogni più inverosimile misura, ma nessuno, nemmeno i più calorosi amici di Stolypin, era arrivato fino a supporre un tale provvedimento.

I deputati, avvertiti dai giornali, erano accorsi in massa, non sapendo neppure, se si sarebbe tenuta seduta. L'enorme maggioranza dimostrava apertamente il dolore e l'ansietà.

È opinione generale che la proroga sia stata decretata unicamente a scopo di permettere la pubblicazione della legge sugli Zemstvos. È vero - osservano taluni - che uguale procedimento fu applicato già per la legge agraria, ma allora si era in un intervallo fra due sessioni regolari, mentre invece adesso vi è, per lo meno, una violazione dello spirito, se non della lettera, della costituzione. Sarà questo un provvedimento dannoso, che riduce la costituzione ad una vana apparenza. Infatti si ha ora una dittatura, ed una dittatura, per quanto benevola, distrugge sempre la costituzione.

***

La crisi bulgara quasi clandestinamente annunciata è andata man mano assumendo importanza per i motivi che la determinarono, intorno ai quali il *Daily Telegraph* fa questo commento strano:

Nei circoli diplomatici russi si nutre viva inquietudine sulla crisi bulgara. Si attribuisce al Re Ferdinando l'intenzione di allearsi con l'Austria-Ungheria e ciò ha suscitato molto fermento in Bulgaria ed ha una ripercussione in Russia.

Ferdinando è persuaso che l'Impero turco sia destinato presto a smembrarsi, e, con lo scopo di annettersi una gran parte della Macedonia, ha cercato, durante la sua ultima permanenza a Pietroburgo, di indurre la Russia a precipitare la crisi. Il Governo dello Czar, però, sollecito della pace europea, deplorò severamente l'entusiasmo bellicoso di Re Ferdinando e gli impose di rispettare rigidamente lo *statu quo*.

Indispettito da questo scacco, Re Ferdinando avrebbe deciso di associarsi con l'Austria-Ungheria ed è probabilmente in vista di questo scopo che ha chiesto alla Sobranje, che sta per modificare la costituzione bulgara, di autorizzarlo a conchiudere trattati con le potenze straniere senza il consenso del Parlamento.

Va notato che il Gabinetto democratico di Malinoff ha perduta gran parte della sua popolarità anche tra i membri del suo stesso partito in seguito alla presentazione di questo progetto per accrescere le prerogative sovrane.

Se Ferdinando nominerà un nuovo Gabinetto, è probabile che le elezioni alla Sobranje revisionista gli riescano contrarie. In tal caso il sogno di Re Ferdinando sarebbe irreparabilmente compromesso.

## LE FESTE CINQUANTENARIE

Roma ha iniziato la serie delle feste per il cinquantesimo anniversario della sua proclamazione a capitale d'Italia, in modo solenne e degno, che avrà un plauso sincero, fraterno in tutto il mondo civile.

L'animazione nelle sue vie era viva in tutta la se-

rata di ieri e l'attesa che dall'alto del Gianicolo dove sta, nume indigete di Roma, Garibaldi, il cannone salutasse l'inizio della grande giornata si faceva seмprepiù intensa man mano che si avvicinava la mezzanotte.

Il manifesto patriottico, indovinatissimo, pubblicato dal sindaco per la circostanza e quelli del Comizio dei veterani e di altre associazioni formavano l'attenzione del pubblico.

Quando dal Gianicolo rombò l'atteso colpo di cannone, nei rioni popolari le Associazioni liberali e gran parte della popolazione si riunirono a corteo acclamando agli inni patriottici eseguiti da vari concerti e da fanfare di ricreatorî.

Nelle vie principali, specie sul Corso Umberto I, vennero issate molte bandiere nazionali e illuminate le finestre di gran numero di case private e di parecchi uffici pubblici.

Stamane, nelle prime ore, la città, favorita da tempo se non splendido, abbastanza sereno e spesso irradiato di sole, si riversò lungo le vie che doveva percorrere il corteo reale dal Quirinale al Campidoglio, dove nell'aula senatoria si inaugurava con l'Augusta parola del Sovrano la serie delle grandiose feste.

Tutta la città era, dai superbi palazzi patrizieschi alle umili case popolari, adorna di bandiere tricolori e dai colori municipali.

Tutte le vetture pubbliche, gli omnibus e i trams erano pure adorni di bandiere.

La cittadinanza si mostrava esultante, mentre dalla torre capitolina si diffondeva - voce potente del popolo di Roma - il rintocco della storica campana.

Lungo tutto il tracciato percorso stavano schierate le truppe di presidio, i corpi armati municipali, ecc.

Lo spettacolo delle vie, sulle quali era stato disteso come soffice tappeto un continuato strato di arena gialla, era splendido, grandioso.

Alle 10.15 le LL. MM. il Re e la Regina con le LL. AA. RR. il Duca di Genova ed il Conte di Torino, coi loro seguiti, uscirono dalla Reggia in carrozze di gala, con livree rosse, scortate da corazzieri e precedute da battistrada, mentre le musiche militari intonavano l'inno Reale, e la folla vivamente plaudiva, agitando i cappelli e gran numero di piccole bandiere tricolori. Il percorso fu trionfale.

Alle ore 10.25 il corteo reale arrivò al Campidoglio.

I Sovrani vennero ricevuti in forma solenne all'ingresso del palazzo senatorio dalle LL. EE. il presidente del Consiglio Luzzatti, dai ministri e sottosegretari di Stato, dai presidenti del Senato e della Camera dei deputati, dal sindaco Nathan e dalla Giunta e da molti consiglieri municipali, dal prefetto e da altre autorità civili e militari, mentre la banda municipale intonava fra applausi ed evviva l'inno reale.

Il sindaco Nathan offrì a S. M. la Regina un mazzo di fiori, guarnito di nastro dai colori municipali che l'Augusta Signora gradì vivamente.

I veterani, con a capo la presidenza, e portanti la loro gloriosa bandiera, fecero ala ai Sovrani nell'entrata al palazzo Senatorio, gridando al passaggio dei Sovrani: Viva il Re, viva l'Italia!

L'aula senatoria presentava un aspetto imponente. Sullo sfondo stava il trono Reale, nella parete incontro spiccava il busto del Re Vittorio Emanuele III.

In alto, circondando il trono, erano collocati il busto di Giuseppe Mazzini, quelli di Giuseppe Garibaldi, di Camillo Cavour, di Vittorio Emanuele II, donato recentemente al Comune dal Re Vittorio Emanuele III, e quello del Re Umberto I.

Ancora in alto, tutto intorno alla storica aula, stavano le bandiere dei quindici rioni della città ed il gonfalone di Roma.

La cerimonia imponente, grandiosa si compiè fra grande commozione ed entusiasmo. Pronunziarono discorsi, dei quali daremo cenno domani, S. M. il Re, le LL. EE. i presidenti del Senato e della Camera e il sindaco Nathan. Entusiastici applausi coronarono specialmente l'augusta parola del Sovrano.

Poco dopo le 11, fra il massimo ordine e l'universale emozione, la patriottica cerimonia ebbe termine.

I Sovrani, ritornando alla Reggia unitamente alle LL. AA. RR. i Principi loro congiunti, furono oggetto di calorose ovazioni da parte della folla.

Roma non poteva più degnamente inaugurare le sue feste, per le quali palpita il cuore d'ogni italiano.

## CRONACA ITALIANA

Le LL. MM. il Re e la Regina hanno offerto iersera un pranzo alle consorti dei grandi ufficiali dello Stato e dei funzionari di Corte.

La tavola ora così disposta:

A destra di S. M. il Re:

Gen. Pollio, signora Bergamasco, conte Gianotti, signora Berta, gen. Trombi, signora Camicia, magg. Selby, duchessa di Terranova, dott. Quirico.

A sinistra:

Donna Elena Cairoli, gen. Mazzitelli, signora Pollio, nob. Mattioli, contessa di Brambilla, c. amm. Thaon di Revel, signora Selby, maggiore Camicia, principessa di Paternò, duca Cito.

A destra di S. M. la Regina:

Gen. Ponzio-Vaglia, marchesa Mezzacapo, gen. Berta, contessa Gianotti, conte di Brambilla, contessa Trombi, conte Bruschi-Falgari, principessa di Teano, magg. Cittadini, ten. corazzieri.

A sinistra:

Ing. Bergamasco, contessa Ponzio-Vaglia, gen. Brusati, signora Mazzitelli, march. Calabrini, signora Thaon di Revel, march. Boread'Olmo, contessa Bruschi-Falgari, duca Lod. Lante della Rovere, capitano di guardia.

---

Le LL. MM. l'Imperatore e l'Imperatrice e la principessa Vittoria Luisa di Germania giunsero, l'altro

ieri mattina alle 8, a Pontebba, con treno speciale, proseguendo per Venezia, dove arrivarono alle 12.30.

Si trovavano a riceverli S. A. R. il duca degli Abruzzi e le autorità.

Una gran folla, malgrado il tempo piovoso, stava nei pressi della stazione.

S. M. l'Imperatore, che scese primo dal treno seguìto subito dall'Imperatrice e dalla principessa Vittoria Luisa, strinse ripetutamente la mano al duca degli Abruzzi ed al principe di Udine, che a loro volta baciarono la destra all'Imperatrice e alla principessa, alle quali in pari tempo dalla signora e dalla figlia del console germanico Reichsteiner vennero offerti due splendidi mazzi di fiori.

Dopo le presentazioni gli Imperiali, accompagnati da tutti i presenti, si avviarono verso l'uscita. Precedeva l'Imperatrice, al braccio del duca degli Abruzzi.

Sul piazzale della stazione faceva ala una compagnia di fanteria al comando di un capitano. Applausi dalla folla assiepata lungo tutte le Fondamenta salutarono gli Imperiali al loro apparire.

Lungo il percorso la folla salutò più volte gli Imperiali di Germania con evviva e con *hurrà* ed anche con applausi e con sventolio di fazzoletti.

Alle ore 13 meno cinque la scialuppa che trasportava gli Imperiali di Germania approdò sotto il bordo dell'*Hohenzollern.*

Alle ore 14 precise, dopo colazione, l'Imperatrice e la Principessa, guidate dal dott. Fogolari, hanno visitato minutamente tutte le sale della Galleria, trattenendovisi circa un'ora.

Alle ore 16 S. A. R. il Principe di Udine, accompagnato dal suo aiutante di bandiera, si è recato a bordo dell'*Hohenzollern* a far visita all'Imperatore di Germania che lo ha trattenuto circa mezz'ora.

Alla sera, a bordo dell'*Hohenzollern*, vi è stato un pranzo intimo, al quale furono invitati il Duca degli Abruzzi, il Principe di Udine ed il conte e la contessa Jaccini.

Iermattina gli augusti ospiti germanici non si sono mossi.

Alle ore 11 la principessa Vittoria Luisa, seguita dalla sua dama di compagnia si recò a fare una breve gita in gondola nel canal Grande e nei canali interni della città.

Iersera, alle 20, l'Imperatore Guglielmo, accompagnato dal generale von Chelius e da altri personaggi del seguito, si recò in lancia a vapore al palazzo della contessa Morosini, dove venne ricevuto nel vestibolo dalla contessa Annina Morosini, dalla figlia e dal padre comm. Rombo.

Lo yacht *Hohenzollern* lascerà gli ormeggi del bacino di San Marco martedì prima di mezzogiorno.

Nel pomeriggio di ieri l'Imperatrice fece una lunga gita nei canali più eccentrici.

***

S. M. l'Imperatore di Germania, appena giunto a Venezia, ha indirizzato un cordiale telegramma a S. M. il Re, che ha risposto in termini ugualmente cordiali.

---

Le LL. MM. il Re e la Regina di Svezia giungeranno a Roma il 23 aprile, per far visita ufficiale alle LL. MM. il Re e la Regina d' Italia.

---

S. A. R. il principe Tommaso, duca di Genova, è giunto, iersera, a Roma per partecipare alle feste cinquantenarie.

Stamane, è pure giunto S. A. R. il conte di Torino.

**Cortesie internazionali.** — In occasione del cinquantenario della proclamazione del Regno d'Italia, i giornali serbi *Odyek* e *Stampa* pubblicano articoli inneggianti alla unità d'Italia.

*** Il sindacato dei corrispondenti di Roma, ha inviato a Vienna, il seguente dispaccio all'on. Emanuele Singer, consigliere imperiale, direttore del sindacato dei resocontisti parlamentari austriaci:

« Interpretando sentimenti resocontisti parlamentari e corrispondenti giornali italiani ringraziamo caldamente resocontisti parlamentari austriaci per nobile graditissimo telegramma attestante loro civile solidarietà verso nostra Italia contraccambiamo amichevole saluto.

« Pel Consiglio direttivo
« *Rossi*, presidente ».

*** I giornali greci di Costantinopoli, *Neologos*, *Proodos*, ed altri, pubblicano calorosissimi articoli di saluto all'Italia, ricordando il cinquantenario della sua unità.

**Alla Lega navale italiana.** — L'altro ieri, con una geniale, simpatica cerimonia, venne inaugurata la bandiera della sezione di Roma della Lega navale italiana.

Pronunziò, fra la viva attenzione dell'eletto numeroso uditorio, un felicissimo discorso l'on. Alfredo Baccelli, presidente della Lega.

**Necrologio.** — A Milano, l'altro ieri, moriva Giuseppe Missori, una delle più belle e forti figure che onorarono con l'eroismo e l'integrità della vita, la patria nostra.

Il nome del Missori è scritto a lettere radiose nella storia della camicia rossa.

A 18 anni combattè sulle barricate di Milano insorta contro l'oppressore austriaco e vi si segnalò per ardimento e gagliardia, cadendovi gravemente ferito.

Scampato alle ricerche della polizia austriaca riparò nell'ospitale Piemonte, da dove poi emigrò a Parigi e a Londra, dove acquistò benemerenze e simpatie al nome italiano.

Nel 1859 fu eroe tra gli eroici cacciatori delle Alpi, comandati da Garibaldi.

Nel 1860 seguì il Duce nella spedizione dei Mille e combattè in tutte le battaglie gloriose, salvando in una di esse la vita del generale. Alla battaglia del Volturno si guadagnò la medaglia d'oro al valore.

Nel 1866, maggiore in un reggimento di garibaldini, prese parte alla battaglia di Bezzecca; nel 1867 fu a Monterotondo e a Mentana; nel 1870 nei Vosgi, distinguendosi a Digione per l'indomito ardimento.

Irrequieto sempre per il bene e l'onore della patria fu primo tra coloro che tennero sempre viva la rivendicazione di Roma alla madre Italia, e solo fu calmo quando la breccia di Porta Pia aprì il gran valico di una nuova èra civile.

La sua Milano, interprete del sentimento di riconoscenza della patria, tributerà alla salma dell'eroe degne onoranze.

*** A Catania è morto l'altra mattina l'on. prof. Giuseppe Carnazza-Amari, senatore del Regno.

Nato nel 1840 a Palermo, Giuseppe Carnazza-Amari fu emerito

giurista che onorò le cattedre ed il Parlamento italiano, al quale apparteneva dal 1880, come deputato di Catania nel periodo dal 1880 al 1892 e come senatore del Regno dal 1892 ad oggi.

Militante nelle file liberali della Sinistra il Carnazza-Amari preferiva, però, l'austerità degli studi e per quaranta anni tenne cattedra di diritto internazionale nella Università catanese.

Mente coltissima, lascia pregiati lavori giuridici che ne tramanderanno il ricordo tra gli studiosi; principali gli studi *Sul principio del non intervento e sul diritto internazionale pubblico di pace.*

**Elezioni politiche.** — *II Collegio di Milano.* — Risultato definitivo: Iscritti 8627 — Votanti 3045. — Della Porta ha riportato voti 1955 — Porro voti 1060. Voti nulli e contestati 30.

È stato proclamato eletto Della Porta.

*** *Collegio di Susa.* — Risulato definitivo: Iscritti 7026 — Votanti 4533. — Bouvier ebbe voti 1615 — Viglongo 1445 — Giuseppe Levis 919 e Abramo Levi 889.

**A Giuseppe Verdi.** — Commemorandosi ieri a Busseto il primo decennio dalla morte di Giuseppe Verdi, il Comitato locale, presieduto dal R. commissario, Abbate di Lungarini, decretò l'offerta di una lampada votiva, opera del prof. Pogliaghi, da porsi nella cripta ove riposa il maestro.

Al teatro « Verdi » l'on. Berenini parlò commemorando solennemente il sommo concittadino. Quindi il quartetto Abbiato, del quale fa parte il concittadino violinista Nastrucci, eseguì musica verdiana. Il pubblico, affollatissimo e distinto, che gremiva il teatro, ha fatto ovazioni calorose.

**Per gli espositori a Torino.** — La Commissione esecutiva dell'Esposizione internazionale di Torino raccomanda agli espositori di affrettare l'invio degli oggetti da esporre, scadendo il 31 marzo il termine fissato dal regolamento.

# TELEGRAMMI

### (Agenzia Stefani)

MESSICO, 25. — Il motivo indicato ufficialmente delle dimissioni del Gabinetto è il desiderio di contribuire al ristabilimento della pace e di facilitare l'attuazione delle riforme.

Corral, dimessosi da ministro dell'interno, rimane vice presidente della Repubblica.

Eccetto il ministro degli esteri, Creel, tutti i ministri erano da lungo tempo membri del Gabinetto, ciò che era deplorato dai rivoluzionari, i quali esigono che i ministri debbano rappresentare una generazione più giovane.

Le dimissioni del Gabinetto sono state ovunque favorevolmente accolte.

MADRID, 25. — Il Re Alfonso XIII è ripartito per Siviglia.

EL KSAR (via Tangeri), 25. — La mahalla è sempre accampata a Dar Hafid Serradi.

Il campo è in perfetto ordine, protetto da una trincea e da un servizio di avamposti.

La regione è tranquilla.

BERLINO, 25. — In occasione del varo della corazzata *Kaiser*, l'Imperatore ha nominato il cancelliere dell'Impero, von Bethmann Hollweg, maggior generale.

OCILLA (Georgia), 25. — Un treno direttissimo dell'Atlantic coast Railway ha sfondato un ponte.

Cinque vagoni sono precipitati dal ponte. 40 viaggiatori sono rimasti morti.

VICTORIA (Colombia britannica), 25. — Il vapore *Sechelt* ha naufragato presso Rues Race.

Trenta uomini dell'equipaggio sarebbero rimasti annegati.

CASABLANCA, 26. — È giunto il trasporto *Phrygie* con le truppe francesi di rinforzo.

I tiragliatori sono sbarcati con un tempo splendido e sono stati ricevuti dal generale comandante le truppe, dallo stato maggiore e dalla musica.

Una carovana di caid del sud attende qui che la via di Fez sia libera.

NEW YORK, 26. — Una casa di otto piani, ove si trova una manifattura di celluloide, si è incendiata nel momento in cui vi si trovavano 1500 impiegati.

Si teme che vi sia un centinaio di morti, tra cui trentacinque donne, gettatesi dalle finestre.

TANGERI, 26. — Il Sultano ha inviato al califfo di Casablanca e al Pascià di Rabat e di Sale l'ordine di proibire l'accesso al mercato a tutti gli Zaers finchè non saranno consegnati gli autori dell'attentato contro i francesi.

FEZ, 19 (Via Tangeri). — Un corriere speciale di Mequinez arrivato dopo essere stato mal trattato dai Beni M. Tir annuncia che dal 17 marzo Mequinez era in grave situazione. I zemmours e guerrouan si preparavano a attaccare la città, dopo avere depresso la tribù Ait Toulal. Mequinez non ha alcuna difesa. Il Dar El Maghzen di Fez conferma queste notizie inquietanti. Una lettera da Rabat conferma pure che i guerreuan consentono a rientrare nel loro paese mediante un riscatto di tre mila dollari pagati dalla città di Mequinez.

NEW YORK, 26. — Si conferma che le vittime dell'incendio della fabbrica di celluloide superano le 150.

La maggior parte delle vittime sono povere ragazze italiane o di altre nazionalità estere.

L'incendio è stato causato probabilmente dal funzionamento difettoso di una dinamo.

NEW YORK, 26. — Un dispaccio dal Messico conferma che Le Barra ha accettato il portafoglio degli affari esteri. Limandour resterà probabilmente al Ministero delle finanze.

I nomi dei titolari degli altri portafogli non sono ancora conosciuti.

Un dispaccio da Sanderson (Texas) annunzia che sono stati arrestati due lord americani e undici messicani accusati di aver organizzato una spedizione militare.

È stata sequestrata una grande quantità di munizioni e di viveri.

TANGERI, 26. — Si ha da Fez in data del 21:

Regna grande agitazione in città, le botteghe e gli uffici postali sono chiusi.

La popolazione spaventata corre per le vie annunziando che si è impegnato un combattimento alle porte della città.

Numerosi Berabers infatti giungono fino all'Afrag del Sultano sparando sulle guardie e razziando tutto il bestiame incontrato.

La mahalla di El Glaui accampata presso l'Afrag respinge i cavalieri nemici.

Le artiglierie del Maghzen tirano sui rivoltosi.

Corre voce che i Beni M'Tir assedino il palazzo di Debigaga e che si trovino a un'ora dalla città.

Parecchi israeliti sono stati uccisi entro la città.

I corrieri postali partiti verso Mequinez, credendo che le strade fossero tranquille, sono stati svaligiati ieri presso Domat.

TANGERI, 26. — Si ha da Fez in data 21, sera: La calma si è ristabilita in città.

Sembra che i Berabers abbiano simulato la sottomissione per ritornare in città e rifornirsi di munizioni.

Il fatto che i corrieri passano tranquillamente al Nord indica che nessuna agitazione si è prodotta nella regione dei Gherarda.

PIETROBURGO, 27. — Un decreto imperiale ordina la creazione delle Zemstwos nei Governi occidentali.

PRAGA, 27. — I deputati Masaryk e Ortina, a nome del partito progressista czeco, hanno diretto al presidente della Camera dei deputati italiani, Marcora, un telegramma di felicitazione pel cinquantenario dell'Unità italiana, col quale augurano al popolo italiano un brillante avvenire nell'interesse dell'umanità, della democrazia e della pace.

LONDRA, 27. — I giornali consacrano articoli alla ricorrenza del cinquantenario dell'unità italiana

Il *Times* scrive: Il momento attuale è un momento di fierezza e di trionfo per l'Italia. Questo grande paese, grande nei suoi fasti storici e nelle sue promesse per l'avvenire, attira il cordiale interessamento e l'ammirazione di tutte le nazioni; ma in maggior grado d'ogni altro, del popolo di queste isole, che ha con quello italiano tante uniformità di interessi, di gusti e di ideali.

Il *Daily News* dice:

« Ogni uomo di idee liberali si unirà nel commemorare uno dei giorni più grandi nella storia dell'emancipazione umana e cioè la data odierna, in cui l'Italia celebra il cinquantenario della sua unità. Se si debbono citare gli Stati più liberali dell'Europa si deve nominare l'Italia con tanta sicurezza quanto la Francia e l'Inghilterra. Altri paesi possono vantare una maggior ricchezza o potenza; ma nessuno come l'Italia ha fatto così rapidi progressi dalla retroguardia alla avanguardia delle nazioni le cui istituzioni sono un santuario della libertà ».

La *Morning Post* rileva i costanti progressi raggiunti in mezzo secolo dall'Italia ove vi è libertà, per ogni ordine di cittadini ed ove fioriscono scuole, Università, stampa libera, esercito nazionale e una grande marina. Il giornale, dopo aver enumerato le difficoltà superate per realizzare tutto ciò, dimostra la prosperità sempre crescente delle industrie nell'Italia settentrionale, soggiungendo che il capitale accumulato estenderà la sua opera anche in quella meridionale, facendo risorgere l'antica prosperità.

## NOTIZIE VARIE

**Nuove ferrovie nella Russia asiatica.** — Si ha da Pietroburgo che il Consiglio dei ministri ha approvato in principio i progetti di ferrovia da costruire nella Russia asiatica, cioè: la ferrovia del sud della Siberia, il cui costo è valutato da 150 a 160 milioni di rubli; la ferrovia dell'Altai, all'ovest della grande linea del sud, che infine saranno costruite ed esercite dallo Stato; la terza formerà oggetto di una concessione per una compagnia privata.

## OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
### del R. Osservatorio del Collegio romano

*25 marzo 1911.*

| | |
|---|---|
| L'altezza della stazione è di metri | 50.60. |
| Barometro a mezzodì | 748.55. |
| Termometro centigrado al nord | 15.0. |
| Tensione del vapore, in mm. | 8.13. |
| Umidità relativa a mezzodì | 64. |
| Vento a mezzodì | SW. |
| Velocità in km. | 20. |
| Stato del cielo a mezzodì | 3[4 nuvoloso. |
| Termometro centigrado | massimo 15.5. minimo 9.4. |
| Pioggia, in mm. | goccie. |

*26 marzo 1911.*

In Europa: pressione massima di 774 sulla Gran Brettagna, minima di 745 sul Piemonte.

In Italia nelle 24 ore: barometro poco salito al sud, ancora disceso altrove, fino a 5 mm. in Piemonte; temperatura prevalentemente aumentata; venti forti del 3° quadrante sull'Emilia ed alto e medio Tirreno, orientali in Lombardia; piogge al nord, centro Campania, Puglie e Isole; temporali in Piemonte.

Barometro: massimo 758 in Sicilia, minino 745 in Piemonte.

Probabilità: venti forti meridionali, cielo nuvoloso o coperto con pioggé; mare agitato.

## BOLLETTINO METEORICO
### dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 26 marzo 1911.

| STAZIONI | STATO del cielo ore 8 | STATO del mare ore 8 | TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore | Minima |
|---|---|---|---|---|
| Porto Maurizio | sereno | molto agit. | 15 0 | 6 9 |
| Genova | coperto | molto agit. | 13 8 | 9 0 |
| Spezia | coperto | mosso | 15 5 | 7 0 |
| Cuneo | sereno | — | 12 7 | 4 2 |
| Torino | 1/4 coperto | — | 12 4 | 5 7 |
| Alessandria | 3/4 coperto | — | 18 5 | 7 3 |
| Novara | 1/2 coperto | — | 14 5 | 6 4 |
| Domodossola | coperto | — | 13 0 | 0 1 |
| Pavia | coperto | — | 15 5 | 6 3 |
| Milano | piovoso | — | 15 0 | 7 7 |
| Como | coperto | — | 13 4 | 7 1 |
| Sondrio | — | — | — | — |
| Bergamo | coperto | — | 11 0 | 6 5 |
| Brescia | nebbioso | — | 12 9 | 8 3 |
| Cremona | coperto | — | 11 2 | 7 5 |
| Mantova | piovoso | — | 13 0 | 7 8 |
| Verona | 1/4 coperto | — | 12 3 | 8 4 |
| Belluno | piovoso | — | 10 9 | 2 6 |
| Udine | piovoso | — | 8 8 | 7 1 |
| Treviso | piovoso | — | 10 0 | 7 0 |
| Venezia | piovoso | mosso | 11 0 | 9 3 |
| Padova | coperto | — | 11 4 | 8 0 |
| Rovigo | 1/4 coperto | — | 12 0 | 7 8 |
| Piacenza | 3/4 coperto | — | 11 2 | 6 8 |
| Parma | 3/4 coperto | — | 10 5 | 5 9 |
| Reggio Emilia | 1/2 coperto | — | 12 9 | 6 8 |
| Modena | 1/2 coperto | — | 13 1 | 7 1 |
| Ferrara | 1/4 coperto | — | 12 0 | 7 9 |
| Bologna | 1/4 coperto | — | 13 0 | 9 6 |
| Ravenna | — | — | — | — |
| Forlì | 1/2 coperto | — | 12 0 | 8 0 |
| Pesaro | coperto | legg. mosso | 15 7 | 7 9 |
| Ancona | coperto | legg. mosso | 17 2 | 12 0 |
| Urbino | 3/4 coperto | — | 13 0 | 7 2 |
| Macerata | 3/4 coperto | — | 15 1 | 9 3 |
| Ascoli Piceno | 1/4 coperto | — | 16 8 | 4 2 |
| Perugia | 3/4 coperto | — | 12 8 | 6 6 |
| Camerino | coperto | — | 13 0 | 6 8 |
| Lucca | coperto | — | 15 2 | 9 3 |
| Pisa | coperto | — | 15 8 | 8 5 |
| Livorno | coperto | grosso | 15 5 | 10 0 |
| Firenze | coperto | — | 15 4 | 8 9 |
| Arezzo | coperto | — | 16 2 | 7 8 |
| Siena | coperto | — | 14 1 | 7 8 |
| Grosseto | piovoso | — | 17 5 | 9 3 |
| Roma | 3/4 coperto | — | 15 5 | 12 0 |
| Teramo | 1/2 coperto | — | 13 6 | 9 1 |
| Chieti | coperto | — | 16 4 | 8 0 |
| Aquila | 3/4 coperto | — | 11 8 | 6 8 |
| Agnone | piovoso | — | 12 5 | 6 0 |
| Foggia | 3/4 coperto | — | 17 9 | 6 7 |
| Bari | 1/2 coperto | calmo | 14 5 | 10 3 |
| Lecce | 1/4 coperto | — | 16 4 | 9 6 |
| Caserta | 3/4 coperto | — | 15 0 | 11 3 |
| Napoli | 3/4 coperto | agitato | 14 2 | 11 7 |
| Benevento | coperto | — | 15 8 | 11 5 |
| Avellino | piovoso | — | 12 3 | 6 0 |
| Caggiano | — | — | — | — |
| Potenza | coperto | — | 10 0 | 6 0 |
| Cosenza | 3/4 coperto | — | 13 8 | 8 0 |
| Tiriolo | 1/2 coperto | — | 12 7 | 3 0 |
| Reggio Calabria | — | — | — | — |
| Trapani | — | — | — | — |
| Palermo | nebbioso | legg. mosso | 18 1 | 12 5 |
| Porto Empedocle | coperto | legg. mosso | 16 0 | 13 0 |
| Caltanissetta | coperto | — | 14 3 | 8 0 |
| Messina | 1/4 coperto | calmo | 16 2 | 9 2 |
| Catania | 1/2 coperto | calmo | 19 0 | 9 0 |
| Siracusa | 1/2 coperto | legg. mosso | 23 0 | 9 6 |
| Cagliari | 1/4 coperto | legg. mosso | 17 6 | 10 0 |
| Sassari | piovoso | — | 15 9 | 5 5 |

*Direttore:* G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *Gerente responsabile.*